

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 184

46° anno

2 agosto 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
2003/C 184/01	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 184/01	Sentenza della Corte 12 giugno 2003 nella causa C-112/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Innsbruck): Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Repubblica d'Austria («Libera circolazione delle merci — Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri — Decisione di non vietare una riunione a scopo ambientale che ha comportato il blocco totale dell'autostrada del Brennero per quasi 30 ore — Giustificazione — Diritti fondamentali — Libertà d'espressione e libertà di riunione — Principio di proporzionalità»)	1
2003/C 184/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-229/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Mancata applicazione della procedura prevista dall'art. 6 di tale direttiva alle decisioni che fissano categorie di specialità medicinali soggette a una copertura assicurativa maggiorata — Mancanza di una motivazione basata su criteri obiettivi e verificabili a supporto delle decisioni di diniego»)	1
2003/C 184/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-233/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Trasposizione incompleta o non corretta»)	2

Prezzo: 18 EUR

IT

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2003/C 184/04

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-363/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Errore nell'accreditamento sul conto aperto a nome della Commissione — Interessi di mora»)

3

2003/C 184/05

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-404/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento (CE) n. 1013/97 — Aiuti a favore di cantieri navali pubblici — Decisione della Commissione 2000/131/CE che ordina la restituzione — Mancata esecuzione»)

3

2003/C 184/06

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-444/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court): The Queen, su richiesta della Mayer Parry Ltd, contro Environment Agency, Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, intervenienti: Corus (UK) Ltd e Allied Steel and Wire Ltd (ASW) («Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla decisione 96/350/CE — Direttiva 94/62/CE — Nozione di "rifiuto" — Nozione di "riciclaggio" — Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo»)

4

2003/C 184/07

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-97/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Diritti di passaggio — Mancanza di attuazione effettiva della direttiva 90/388/CEE»)

4

2003/C 184/08

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-110/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Malika Tennah-Durez contro Conseil national de l'ordre des médecins («Direttiva 93/16/CEE — Libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli — Art. 23, n. 2 — Requisiti prescritti di formazione — Durata della formazione — Presa in considerazione dei periodi di formazione ricevuti in un Paese terzo — Art. 9, n. 5 — Certificato attestante che il diploma sancisce una formazione rispondente ai requisiti prescritti — Riesame delle condizioni di formazione da parte dello Stato membro ospitante al fine del riconoscimento del diploma»)

5

2003/C 184/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 giugno 2003 nella causa C-121/01 P: Eoghan O'Hannrachain contro Parlamento europeo («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Impiego nel grado A1 — Art. 29, n. 2, dello Statuto — Avviso di posto vacante — Documenti redatti successivamente alla decisione impugnata»)

5

2003/C 184/10

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-130/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/464/CEE — Inquinamento dell'ambiente idrico — Programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per certe sostanze pericolose»)

6

2003/C 184/11

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 giugno 2003 nella causa C-145/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Assenza di regolare diffida — Irricevibilità del ricorso»)

6




2003/C 184/12	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-149/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division): Commissioners of Customs & Excise contro First Choice Holidays plc («Sesta direttiva IVA — Art. 26, n. 2 — Regime impositivo particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Base imponibile — Margine — Importo totale a carico del viaggiatore»)	7
2003/C 184/13	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-234/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Berlin): Arnoud Gerritse contro Finanzamt Neukölln-Nord («Imposta sul reddito — Non residenti — Artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) — Quota di base non imponibile — Detrazione delle spese professionali»)	7
2003/C 184/14	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-249/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Werner Hackermüller contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG), Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) («Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Art. 1, n. 3 — Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso»)	8
2003/C 184/15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-275/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords): Sinclair Collis Ltd contro Commission of Customs & Excise («Sesta direttiva IVA — Art. 13, B, lett. b) — Operazioni esenti — Locazione di beni immobili — Nozione — Distributori automatici di sigarette installati in locali commerciali»)	8
2003/C 184/16	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-305/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factory GmbH («Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Campo di applicazione — Factoring — Società di factoring che acquista crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori»)	9
2003/C 184/17	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-315/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contro Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG) («Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Potere dell'organo responsabile delle procedure di ricorso di esaminare d'ufficio ogni violazione — Direttiva 93/36/CEE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Criteri d'idoneità — Criteri di aggiudicazione»)	9
2003/C 184/18	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-316/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien): Eva Glawischnig contro Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen («Libertà di accesso all'informazione — Informazione in materia di ambiente — Direttiva 90/313/CEE — Infrazioni alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati»)	10
2003/C 184/19	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-334/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Glencore Grain Rotterdam BV contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Procedura di gara permanente — Prodotto cerealicolo destinato ad essere esportato in paesi ACP — Fatto da cui inizia a decorrere il termine per presentare la prova dell'immissione in consumo nello Stato di destinazione — Art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2372/95 e art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87»)	11

2003/C 184/20	Sentenza della Corte 17 giugno 2003 nella causa C-383/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell' <i>Østre Landsret</i>): De Danske Bilimportører contro Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen («Libera circolazione delle merci — Tassa di immatricolazione relativa agli autoveicoli nuovi — Tributo interno — Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa»)	11
2003/C 184/21	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-410/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del <i>Bundesvergabeamt</i>): Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH, e a. contro Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) («Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Art. 1, n. 3 — Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso — Nozione di “interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico”»)	12
2003/C 184/22	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-420/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento — Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Divieto di commercializzare bevande energetiche il cui contenuto di caffè sia superiore ad un certo limite — Salute umana — Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario»)	12
2003/C 184/23	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-422/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del <i>Regeringsrätten</i>): Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Ola Ramstedt contro Riksskatteverket («Assicurazione integrativa sulla pensione di vecchiaia mediante capitalizzazione — Sottoscrizione presso una compagnia stabilita in un altro Stato membro — Diverso trattamento fiscale — Compatibilità con l’art. 49 CE»)	13
2003/C 184/24	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-425/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Trasposizione incompleta della direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori»)	13
2003/C 184/25	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 giugno 2003 nella causa C-438/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della <i>Cour de cassation</i>): Design Concept SA contro Flanders Expo SA («Sesta direttiva IVA — Art. 9, n. 2, lett. e) — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Prestazioni pubblicitarie»)	13
2003/C 184/26	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 giugno 2003 nella causa C-442/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del <i>Bundesfinanzhof</i>): KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR contro Finanzamt Charlottenburg («Sesta direttiva IVA — Ambito di applicazione — Prestazioni di servizio a titolo oneroso — Ammissione di un socio in una società di persone contro conferimento in denaro»)	14
2003/C 184/27	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2003 nella causa C-446/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Ambiente — Gestione dei rifiuti»)	14
2003/C 184/28	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-34/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del <i>Tribunale ordinario di Roma</i>): Sante Pasquini contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) («Sicurezza sociale — Prestazioni di vecchiaia — Nuovo calcolo — Ripetizione dell’indebito — Prescrizione — Diritto applicabile — Modalità procedurali — Nozione»)	15



2003/C 184/29	Sentenza della Corte 24 giugno 2003 nella causa C-72/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE — Conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici»)	15
2003/C 184/30	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 giugno 2003 nella causa C-83/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB e PCT)»)	16
2003/C 184/31	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 giugno 2003 nella causa C-161/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione»)	16
2003/C 184/32	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 giugno 2003 nella causa C-352/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/14/CE — Emissioni acustiche ambientali»)	17
2003/C 184/33	Causa C-190/03: Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 9 maggio 2003	17
2003/C 184/34	Causa C-205/03 P: Ricorso proposto il 14 maggio 2003 contro la sentenza pronunciata il 4 marzo 2003 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee	19
2003/C 184/35	Causa C-219/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 19 maggio 2003	20
2003/C 184/36	Causa C-224/03: Ricorso del 22 maggio 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana	20
2003/C 184/37	Causa C-232/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 28 maggio 2003	21
2003/C 184/38	Causa C-234/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, con ordinanza 16 aprile 2003, nella causa Contse S.A., Vivisol SRL e Oxigen Salud S.A. e INSALUD (attualmente INGESA)	21
2003/C 184/39	Causa C-236/03 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 marzo 2003 nella causa T-213/00, CMA CGM e tredici altre compagnie di navigazione contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 giugno 2003	22
2003/C 184/40	Causa C-237/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Roubaix, con ordinanza 15 maggio 2003, nella causa Banque Sofinco SA contro Daniel e Carole Djemoui	22



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 184/41	Causa C-239/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 giugno 2003	23
2003/C 184/42	Causa C-242/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Grand-ducé de Luxembourg), con sentenza 3 giugno 2003, nella causa Ministre des finances contro Jean-Claude Weidert e Elisabeth Paulus.	24
2003/C 184/43	Causa C-246/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 giugno 2003	24
2003/C 184/44	Causa C-247/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 giugno 2003	24
2003/C 184/45	Causa C-248/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro 1) società «TASSEIS TRENDS (Transport Environment Development Systems)» e 2) Marios Kontaratos e a., proposto il 6 giugno 2003	25
2003/C 184/46	Causa C-249/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro 1) società «TASSEIS TRENDS (Transport Environment Development Systems)» e 2) Marios Kontaratos e a., proposto il 10 giugno 2003	26
2003/C 184/47	Causa C-251/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto l'11 giugno 2003	26
2003/C 184/48	Causa C-254/03 P: Ricorso della SA Eduardo Vieira contro la sentenza T-126/03 tra la SA Eduardo Vieira e la Commissione delle Comunità europee pronunciata il 3 aprile 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	27
2003/C 184/49	Causa C-256/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 16 giugno 2003	28
2003/C 184/50	Causa C-273/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 24 giugno 2003	28
2003/C 184/51	Cancellazione dal ruolo della causa C-135/00	28
2003/C 184/52	Cancellazione dal ruolo della causa C-225/00	28
2003/C 184/53	Cancellazione dal ruolo della causa C-243/00	28
2003/C 184/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-405/00	29
2003/C 184/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-432/00	29
2003/C 184/56	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite da C-66/01 a C-74/01	29
2003/C 184/57	Cancellazione dal ruolo della causa C-179/01	29
2003/C 184/58	Cancellazione dal ruolo della causa C-345/01	29
2003/C 184/59	Cancellazione dal ruolo della causa C-466/01	29
2003/C 184/60	Cancellazione dal ruolo della causa C-146/02	29
2003/C 184/61	Cancellazione dal ruolo della causa C-267/02	29
2003/C 184/62	Cancellazione dal ruolo della causa C-291/02	30
2003/C 184/63	Cancellazione dal ruolo della causa C-311/02	30
2003/C 184/64	Cancellazione dal ruolo della causa C-351/02	30
2003/C 184/65	Cancellazione dal ruolo della causa C-353/02	30

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 184/66	Cancellazione dal ruolo della causa C-354/02	30
2003/C 184/67	Cancellazione dal ruolo della causa C-355/02	30
2003/C 184/68	Cancellazione dal ruolo della causa C-364/02	30
2003/C 184/69	Cancellazione dal ruolo della causa C-367/02	30
2003/C 184/70	Cancellazione dal ruolo della causa C-369/02	31
2003/C 184/71	Cancellazione dal ruolo della causa C-440/02	31
2003/C 184/72	Cancellazione dal ruolo della causa C-449/02	31
2003/C 184/73	Cancellazione dal ruolo della causa C-7/03	31
 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 184/74	Nomina dei presidenti di sezione e assegnazione dei giudici alle sezioni	32
2003/C 184/75	Sentenza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2003 nelle cause riunite T-124/01 e T-320/01, Pietro Del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Coefficiente correttore — Pensione — Nozione di residenza — Onere della prova — Regno Unito)	33
2003/C 184/76	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2003 nella causa T-167/01: Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti di Stato — Ricorso di un'impresa che ha rilevato attivi di una società tenuta alla restituzione degli aiuti — Irricevibilità»)	34
2003/C 184/77	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2003 nella causa T-45/02: DOW AgroSciences BV e DOW AgroSciences Ltd contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea («Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)	34
2003/C 184/78	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2003 nella causa T-46/02, Finchimica SpA e I.PI.CI — Industria Prodotti Chimici SpA contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)	35
2003/C 184/79	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2003 nella causa T-57/02, Makhteshim Agan Holding BV contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)	35
2003/C 184/80	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2003 nella causa T-70/02, Griffin (Europe) Headquarters NV contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)	35
2003/C 184/81	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2003 nella causa T-154/02, Villinger Söhne GmbH contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso di annullamento — Artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE — Struttura e aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati — Irricevibilità manifesta»)	36

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 184/82	Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2003 nella causa T-73/03, Bernard Zaoui e altri contro Commissione delle Comunità europee (Responsabilità extra-contrattuale della Comunità — Ricorso manifestamente infondato in diritto)	36
2003/C 184/83	Causa T-121/03: Ricorso della Greenpeace Limited e della Nexgen Group Limited (operante con la ditta ECOTRICITY) contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 aprile 2003	36
2003/C 184/84	Causa T-157/03: Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 aprile 2003 dal sig. Michael Cwik	37
2003/C 184/85	Causa T-163/03: Ricorso della Scania AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2003	37
2003/C 184/86	Causa T-164/03: Ricorso della Ampafrance SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto l'8 maggio 2003 .	38
2003/C 184/87	Causa T-166/03: Ricorso del sig. Stefanos Alexiou e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 12 maggio 2003	39
2003/C 184/88	Causa T-167/03: Ricorso della sig.ra Angeliki Beazoglou-Varvagiannis e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003	39
2003/C 184/89	Causa T-168/03: Ricorso del sig. Grigorios Giannoutsos e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003	40
2003/C 184/90	Causa T-172/03: Ricorso di Nicole Heuraux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2003	40
2003/C 184/91	Causa T-174/03: Ricorso del sig. Franco Cozzani contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 maggio 2003	41
2003/C 184/92	Causa T-175/03: Ricorso del sig. Norbert Scmitt contro Agenzia europea per la ricostruzione, presentato il 21 maggio 2003	41
2003/C 184/93	Causa T-176/03: Ricorso della Trudell Medical International contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 maggio 2003	42
2003/C 184/94	Causa T-178/03: Ricorso della CeWe Color AG & Co. OHG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 21 maggio 2003	42
2003/C 184/95	Causa T-179/03: Ricorso della CeWe Color & Co. OHG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 19 maggio 2003	43
2003/C 184/96	Causa T-182/03: Ricorso presentato il 20 maggio 2003 da Gianmarco Addimando e a. contro il Parlamento europeo	43
2003/C 184/97	Causa T-183/03: Ricorso della Applied Molecular Evolution Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 26 maggio 2003	44
2003/C 184/98	Causa T-184/03: Ricorso della Metrovacesa, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 21 maggio 2003	44

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 184/99	Causa T-185/03: Ricorso di Vincenzo Fusco contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 27 maggio 2003	45
2003/C 184/100	Causa T-188/03: Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da Joëlle Hivonnet contro il Consiglio dell'Unione europea	45
2003/C 184/101	Causa T-189/03: Ricorso della ASM Brescia S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 giugno 2003	46
2003/C 184/102	Causa T-190/03: Ricorso presentato il 23 maggio 2003 da Sanni Olsen contro la Commissione delle Comunità europee	47
2003/C 184/103	Causa T-191/03: Ricorso presentato il 26 maggio 2003 da Alexandre Tilgenkamp contro la Commissione delle Comunità europee	48
2003/C 184/104	Causa T-192/03: Ricorso della Atlantean Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 giugno 2003	48
2003/C 184/105	Causa T-193/03: Ricorso presentato il 20 maggio 2003 da Giuseppe Piro contro la Commissione delle Comunità europee	49
2003/C 184/106	Causa T-194/03: Ricorso de Il Ponte Finanziaria S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 30 maggio 2003	49
2003/C 184/107	Causa T-196/03: Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 3 giugno 2003	50
2003/C 184/108	Causa T-197/03: Ricorso della Proras S.r.l. Engineering and Contracting contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 30 maggio 2003	51
2003/C 184/109	Causa T-202/03: Ricorso presentato il 2 giugno 2003 dalla Alecansan, S.L., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	52
2003/C 184/110	Causa T-205/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Nicolas Georgopoulos e a. contro la Commissione delle Comunità europee	52
2003/C 184/111	Causa T-206/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Panayotis Adamopoulos e a. contro la Commissione delle Comunità europee	53
2003/C 184/112	Causa T-207/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Athanassios Ramnos contro la Commissione delle Comunità europee	53
2003/C 184/113	Causa T-208/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Stavroula Gogos-Skarpatzi e a. contro la Commissione delle Comunità europee	54
2003/C 184/114	Causa T-209/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Nikolaos Andrikakis e a. contro la Commissione delle Comunità europee	55
2003/C 184/115	Causa T-210/03: Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Konstantinos Athanassopoulos e altri contro la Commissione delle Comunità europee	55

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 184/116	Cancellazione dal ruolo della causa T-22/00	56
2003/C 184/117	Cancellazione dal ruolo della causa T-377/02	56
2003/C 184/118	Cancellazione dal ruolo della causa T-92/03	56

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 184/119	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 171 del 19.7.2003	57
----------------	---	----

IT

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

12 giugno 2003

nella causa C-112/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Innsbruck): Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Repubblica d'Austria⁽¹⁾

(«Libera circolazione delle merci — Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri — Decisione di non vietare una riunione a scopo ambientale che ha comportato il blocco totale dell'autostrada del Brennero per quasi 30 ore — Giustificazione — Diritti fondamentali — Libertà d'espressione e libertà di riunione — Principio di proporzionalità»)

(2003/C 184/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-112/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge e Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sulle condizioni di responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathélet e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro non abbiano vietato una manifestazione nelle circostanze di cui alla causa principale non è incompatibile con gli artt. 30 e 34 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-229/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Mancata applicazione della procedura prevista dall'art. 6 di tale direttiva alle decisioni che fissano categorie di specialità medicinali soggette a una copertura assicurativa maggiorata — Mancanza di una motivazione basata su criteri obiettivi e verificabili a supporto delle decisioni di diniego»)

(2003/C 184/02)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-229/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori I. Koskinen et H. Stølbæk) contro Repubblica finlandese (agenti: signore T. Pynnä e E. Bygglin), avente ad

oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), in particolare non avendo applicato la procedura prevista alle decisioni relative all'istituzione di una categoria di copertura assicurativa speciale e, per quanto riguarda gli obblighi previsti, non avendo comunicato al richiedente un esposto dei motivi basato su criteri obiettivi e verificabili sufficienti in caso di decisione negativa, la Repubblica finlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva e, in particolare, del suo art. 6, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, limitatamente alle decisioni con cui si istituiscono categorie di specialità medicinali soggette ad una copertura assicurativa maggiorata nell'ambito dell'assicurazione malattia, alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, la Repubblica finlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, nn. 1 e 2, della detta direttiva.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ogni parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-233/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Trasposizione incompleta o non corretta»

(2003/C 184/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-233/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. zur Hausen e J.-F. Pasquier) contro Repub-

blica francese (agenti: inizialmente signori J.-F. Dobelle e D. Colas, quindi da quest'ultimo e dal G. de Bergues), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo trasposto correttamente gli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima, nonché dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica francese*

limitando l'obbligo di comunicazione di informazioni relative all'ambiente ai «documenti amministrativi» ai sensi della legge 17 luglio 1978, n. 78-753, recante diverse disposizioni dirette al miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico nonché diverse disposizioni in materia amministrativa, sociale e tributaria;

prevedendo tra i motivi di rifiuto della comunicazione di simili informazioni, un motivo vertente sul fatto che la consultazione o la comunicazione del documento pregiudicherebbe «in generale, segreti protetti dalla legge»;

non prevedendo nella normativa nazionale alcuna disposizione secondo cui le informazioni relative all'ambiente fanno oggetto di una comunicazione parziale quando è possibile estrarre le informazioni riguardanti gli interessi indicati nell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i quali possono pertanto giustificare un rifiuto di comunicazione, e

non prevedendo, nell'ipotesi di una decisione implicita di rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente che le autorità pubbliche sono tenute a fornire d'ufficio e, al più tardi, entro due mesi dalla richiesta iniziale, i motivi di tale rigetto, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 1, 2 e 4, di tale direttiva.

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****12 giugno 2003**

nella causa C-363/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Errore nell'accreditamento sul conto aperto a nome della Commissione — Interessi di mora»)

(2003/C 184/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-363/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Traversa e G. Wilms) contro Repubblica italiana (agenti: signor U. Lanza, assistito dal signor G. De Bellis), avente ad oggetto il ricorso diretto a far accertare che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathélet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****26 giugno 2003**

nella causa C-404/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento (CE) n. 1013/97 — Aiuti a favore di cantieri navali pubblici — Decisione della Commissione 2000/131/CE che ordina la restituzione — Mancata esecuzione»)

(2003/C 184/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-404/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e S. Rating) contro Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU 2000 L 37, pag. 22), con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 2 e 3 di detta decisione, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici, con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 2 e 3 di detta decisione.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****19 giugno 2003**

nella causa C-444/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court): The Queen, su richiesta della Mayer Parry Ltd, contro Environment Agency, Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, intervenienti: Corus (UK) Ltd e Allied Steel and Wire Ltd (ASW) (¹)

(«Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla decisione 96/350/CE — Direttiva 94/62/CE — Nozione di "rifiuto" — Nozione di "riciclaggio" — Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo»)

(2003/C 184/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-444/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen, su richiesta della Mayer Parry Ltd, e Environment Agency, Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, intervenienti: Corus (UK) Ltd e Allied Steel and Wire Ltd (ASW), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10). la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Warhelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), P. Jann, S. von Bahr, e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La nozione di «riciclaggio» ai sensi dell'art. 3, punto 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio deve essere interpretata nel senso che essa non comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi sono trasformati in una materia prima secondaria, come il materiale di grado 3 B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.
- 2) Tale interpretazione non cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di «riciclaggio» e di «rifiuto» cui si

riferisce la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****12 giugno 2003**

nella causa C-97/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Diritti di passaggio — Mancanza di attuazione effettiva della direttiva 90/388/CEE»)

(2003/C 184/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-97/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor S. Rating e signora F. Siredey-Garnier) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito concretamente l'attuazione effettiva nell'ordinamento lussemburghese dell'art. 4 quinque della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito l'attuazione effettiva dell'art. 4 quinque della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****19 giugno 2003**

nella causa C-110/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Malika Tennah-Durez contro Conseil national de l'ordre des médecins⁽¹⁾

(«Direttiva 93/16/CEE — Libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli — Art. 23, n. 2 — Requisiti prescritti di formazione — Durata della formazione — Presa in considerazione dei periodi di formazione ricevuti in un Paese terzo — Art. 9, n. 5 — Certificato attestante che il diploma sancisce una formazione rispondente ai requisiti prescritti — Riesame delle condizioni di formazione da parte dello Stato membro ospitante al fine del riconoscimento del diploma»)

(2003/C 184/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-110/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Malika Tennah-Durez e Conseil national de l'ordre des médecins, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, n. 5, e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La formazione medica richiesta dall'art. 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, può essere constituita, anche prevalentemente, da una formazione ricevuta in un Paese terzo, a condizione che la competente autorità dello Stato membro che emette il diploma sia in grado di convalidare tale formazione e di considerare, per tale motivo, che essa contribuisce validamente a soddisfare i criteri di formazione dei medici stabiliti da detta direttiva.
- 2) Le autorità dello Stato membro ospitante sono vincolate da un certificato, emesso conformemente all'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, che attesta che il diploma di cui trattasi è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della stessa direttiva e sancisce una formazione conforme alle disposizioni del suo titolo III. Qualora emergano elementi nuovi che

facciano sorgere gravi dubbi circa l'autenticità del diploma loro presentato o la sua conformità con la normativa applicabile, è loro lecito presentare nuovamente una domanda di verifica alle autorità dello Stato membro che ha emesso il diploma di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2001.**SENTENZA DELLA CORTE****(Seconda Sezione)****5 giugno 2003**

nella causa C-121/01 P: Eoghan O'Hannrachain contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Impiego nel grado A1 — Art. 29, n. 2, dello Statuto — Avviso di posto vacante — Documenti redatti successivamente alla decisione impugnata»)

(2003/C 184/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-121/01 P, Eoghan O'Hannrachain, dipendente del Parlamento europeo, residente a Cents (Lussemburgo), rappresentato dai sigg. G. Vandersanden e L. Levi, avocats, avente ad oggetto il ricorso diretto al parziale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 16 gennaio 2001, nelle cause riunite T-97/99 e T-99/99, Chamier e O'Hannrachain/Parlamento europeo (Racc.PI pagg. I-A-1 e II-1), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Schoo, H. von Hertzen e D. Moore, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Waelbroeck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado, Parlamento europeo (agenti: signori J. Schoo, H. von Hertzen e D. Moore), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. O'Hannrachain è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-130/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/464/CEE — Inquinamento dell'ambiente idrico — Programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per certe sostanze pericolose»)

(2003/C 184/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-130/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Valero Jordana e signora J. Adda) contro Repubblica francese (agenti: signori D. Colas e G. de Bergues), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose elencate in allegato al ricorso, e non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi, nonché i risultati della loro applicazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica francese, non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose, elencate in allegato al ricorso, che siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 giugno 2003

nella causa C-145/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Assenza di regolare diffida — Irricevibilità del ricorso»)

(2003/C 184/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-145/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza assistito dal signor D. Del Gaizo) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore le disposizioni dell'art. 47, nn. 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (Supplemento ordinario alla GURI n. 10 del 12 gennaio 1991, pag. 5),

- che consentono di non trasferire automaticamente dal cedente al cessionario tutti i contratti o i rapporti di lavoro nelle imprese che sono state oggetto di un concordato preventivo omologato consistente nella cessione dei beni, nonché nelle imprese sottoposte al procedimento di amministrazione straordinaria, quando tali imprese continuano la loro attività dopo il trasferimento, e
- che, nel caso delle imprese dichiarate in «stato di crisi aziendale», non prevedono il trasferimento dal cedente al cessionario del personale e dei debiti risultanti da un contratto o da un rapporto di lavoro,

è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), in particolare ai sensi dei suoi artt. 3 e 4, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.

- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 173 del 16.06.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-149/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division): Commissioners of Customs & Excise contro First Choice Holidays plc⁽¹⁾)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 26, n. 2 — Regime impositivo particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Base imponibile — Margine — Importo totale a carico del viaggiatore»)

(2003/C 184/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-149/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Commissioners of Customs & Excise e First Choice Holidays plc, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 26, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della seconda sezione, facente funzione di presidente della sesta sezione dai sigg. C. Gulmann (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 26, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «importo totale a carico del viaggiatore» ai sensi di tale disposizione comprende l'importo aggiuntivo che un'agenzia di viaggi operante in veste di intermediaria per conto di un organizzatore di giri turistici, in circostanze quali quelle descritte dalla decisione di rinvio, deve versare all'organizzatore stesso, oltre al prezzo versato dal viaggiatore e sino a concorrenza dello sconto concesso a quest'ultimo da parte di tale agenzia di viaggi sul prezzo del viaggio stabilito nel catalogo dell'organizzatore di giri turistici.

⁽¹⁾ GU C 173 del 16.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-234/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Berlin: Arnoud Gerritse contro Finanzamt Neukölln-Nord⁽¹⁾)

(«Imposta sul reddito — Non residenti — Artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) — Quota di base non imponibile — Detrazione delle spese professionali»)

(2003/C 184/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-234/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Berlin (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Arnoud Gerritse e Finanzamt Neukölln-Nord, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale, di regola, in sede di imposizione fiscale dei non residenti, prende in considerazione i redditi lordi, senza detrazione delle spese professionali, mentre i residenti sono tassati sui loro redditi netti, previa detrazione di tali spese.
- 2) I detti articoli del Trattato non ostano invece a questa stessa normativa nella parte in cui assoggetta, di regola, i redditi dei non residenti a un'imposta definitiva all'aliquota uniforme del 25 %, mediante ritenuta alla fonte, laddove i redditi dei residenti sono tassati secondo una tabella progressiva che include una quota di base non imponibile, a condizione che l'aliquota del 25 % non sia superiore a quella che sarebbe effettivamente applicata all'interessato, secondo la tabella progressiva, per i redditi netti maggiorati dell'importo corrispondente alla quota di base non imponibile.

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****19 giugno 2003**

nella causa C-249/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Werner Hackermüller contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG), Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) (¹)

(«Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Art. 1, n. 3 — Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso»)

(2003/C 184/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-249/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Werner Hackermüller e Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG), Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, non impedisce che le procedure di ricorso previste da detta direttiva siano accessibili alle persone che vogliono ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico soltanto se esse siano state o rischino di essere lese attraverso la violazione da loro denunciata.
- 2) L'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, modificata dalla direttiva 92/50, impedisce che ad un offerente venga negato l'accesso alle

procedure di ricorso previste da detta direttiva per contestare la legittimità della decisione dell'autorità aggiudicatrice di non considerare la sua offerta come la migliore, per il motivo che tale offerta avrebbe dovuto essere preliminarmente esclusa da detta autorità aggiudicatrice per altre ragioni e che, pertanto, egli non è stato o non rischia di essere leso dall'illegittimità da lui denunciata. Nell'ambito della procedura di ricorso pertanto aperta a detto offerente, quest'ultimo dev'essere legittimato a contestare la fondatezza del motivo di esclusione in base al quale l'autorità responsabile delle procedure di ricorso ritiene di poter concludere che egli non sia stato o non rischi di essere leso dalla decisione di cui denuncia l'illegittimità.

(¹) GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****12 giugno 2003**

nella causa C-275/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords): Sinclair Collis Ltd contro Commission of Customs & Excise (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 13, B, lett. b) — Operazioni esenti — Locazione di beni immobili — Nozione — Distributori automatici di sigarette installati in locali commerciali»)

(2003/C 184/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-275/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Sinclair Collis Ltd e Commission of Customs & Excise domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C.W. A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che non costituisce una locazione di beni immobili ai sensi di detta disposizione il conferimento da parte del proprietario dei locali al proprietario di un distributore di sigarette del diritto di installare il detto distributore e di assicurarne il funzionamento e il rifornimento nel suo stabilimento per un periodo di due anni, in un luogo designato dal detto proprietario dei locali, in cambio di una percentuale dei ricavi lordi derivati dalla vendita di sigarette e da altri prodotti a base di tabacco nel suo stabilimento, senza tuttavia che al proprietario del distributore siano concessi diritti di possesso o di controllo diversi da quelli che sono stati esplicitamente previsti nel contratto concluso tra le parti.

(¹) GU C 289 del 13.10.2001.

ciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 di tale direttiva.
- 2) Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva 77/388 e, pertanto, è esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-305/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factory GmbH (¹)

(«Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Campo di applicazione — Factoring — Società di factoring che acquista crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori»)

(2003/C 184/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-305/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Groß-Gerau e MKG-Kraftfahrzeuge-Factory GmbH, domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronun-

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-315/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contro Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG) (¹)

(«Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Potere dell'organo responsabile delle procedure di ricorso di esaminare d'ufficio ogni violazione — Direttiva 93/36/CEE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Criteri d'idoneità — Criteri di aggiudicazione»)

(2003/C 184/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-315/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) e Österreichische Autobahnen

und Schnellstraßen AG (ÖSAG), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non osta a che, nell'ambito di una domanda presentata da un offerente al fine di far dichiarare, per il successivo ottenimento di un risarcimento, l'illegittimità della decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, l'organo responsabile della procedura di ricorso sollevi d'ufficio l'illegittimità di una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice diversa da quella impugnata dall'offerente. Al contrario, tale direttiva osta a che lo stesso organo respinga la domanda dell'offerente per il fatto che, in ragione dell'illegittimità sollevata d'ufficio, la procedura di aggiudicazione era comunque irregolare e l'eventuale danno a carico dell'offerente si sarebbe quindi prodotto anche in mancanza dell'illegittimità da questo lamentata.
- 2) La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, osta a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice tenga conto delle diverse referenze relative ai prodotti proposti dagli offerenti ad altri clienti non già come criterio di verifica dell'idoneità dei primi ad eseguire l'appalto di cui si tratta, bensì come criterio di aggiudicazione dell'appalto stesso.
- 3) La direttiva 93/36 osta a che, nell'ambito di un appalto pubblico di forniture, la pretesa che i prodotti oggetto delle offerte possano essere esaminati de visu dall'amministrazione aggiudicatrice in un raggio di 300 chilometri dalla sede di quest'ultima serva da criterio di aggiudicazione del detto appalto.

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-316/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien): Eva Glawischnig contro Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (¹)

(«Libertà di accesso all'informazione — Informazione in materia di ambiente — Direttiva 90/313/CEE — Infrazioni alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati»)

(2003/C 184/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-316/01, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eva Glawischnig e Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, dev'essere interpretato nel senso che non costituiscono informazioni relative all'ambiente, ai sensi di tale disposizione, il nome del produttore e la denominazione dei prodotti alimentari che siano stati oggetto di controlli amministrativi volti a verificare l'osservanza del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, né il numero di sanzioni amministrative inflitte a seguito di tali controlli, né, infine, i produttori e i prodotti cui le dette sanzioni si riferiscono.

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Terza Sezione)****26 giugno 2003**

nella causa C-334/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Glencore Grain Rotterdam BV contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung⁽¹⁾

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Procedura di gara permanente — Prodotto cerealico destinato ad essere esportato in paesi ACP — Fatto da cui inizia a decorrere il termine per presentare la prova dell'immissione in consumo nello Stato di destinazione — Art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2372/95 e art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87»

(2003/C 184/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-334/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Glencore Grain Rotterdam BV e Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996 (GU L 242, pag. 3), e 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312, pag. 5), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996, deve essere interpretato nel senso che la prova dell'importazione della merce nei paesi ACP interessati, necessaria per lo svincolo della cauzione di importo pari a ECU 40 per tonnellata, deve essere fornita, conformemente all'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della

Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo in caso di forza maggiore o se l'esportatore, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsi la suddetta prova, non ha potuto presentarla entro tale termine e l'autorità competente gli ha concesso termini supplementari.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.**SENTENZA DELLA CORTE****17 giugno 2003**

nella causa C-383/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Østre Landsret): De Danske Bilimportører contro Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen⁽¹⁾

«Libera circolazione delle merci — Tassa di immatricolazione relativa agli autoveicoli nuovi — Tributo interno — Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa»

(2003/C 184/20)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-383/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra De Danske Bilimportører e Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte, composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 17 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Una tassa di immatricolazione relativa alle autovetture nuove — introdotta da uno Stato membro che non ha una produzione nazionale di veicoli — come quella prevista dalla lov om registreringsafgift af motorkøretojer (legge relativa alla tassa di immatricolazione degli autoveicoli), nella sua versione risultante dalla legge codificata 14 aprile 1999, n. 222, costituisce un tributo interno la cui compatibilità con il diritto comunitario deve essere esaminata alla luce non dell'art. 28 CE bensì dell'art. 90 CE.
- 2) L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla suddetta tassa.

⁽¹⁾ GU C 331 del 24.11.2001.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****19 giugno 2003**

nella causa C-410/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH, e a. contro Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Art. 1, n. 3 — Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso — Nozione di “interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico”»)

(2003/C 184/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-410/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH, e a. e Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, impedisce di considerare venuto meno l'interesse di un imprenditore, che ha partecipato ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, ad ottenere detto appalto, per il motivo che prima di avviare la procedura di ricorso prevista da tale direttiva,

egli ha omesso di adire una commissione di conciliazione, quale la Bundes-Vergabekontrollkommission, istituita dal Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (legge federale austriaca del 1997 sull'aggiudicazione degli appalti pubblici).

⁽¹⁾ GU C 31 del 2.2.2002.**SENTENZA DELLA CORTE****(Terza Sezione)****19 giugno 2003**

nella causa C-420/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento — Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Divieto di commercializzare bevande energetiche il cui contenuto di caffè sia superiore ad un certo limite — Salute umana — Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario»)

(2003/C 184/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-420/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signori H. van Lier e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal Fiorilli), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, applicando alle bevande fabbricate e messe in commercio in altri Stati membri un regime che vieta la commercializzazione in Italia di bevande energetiche il cui contenuto di caffè sia superiore ad un certo limite, senza dimostrare perché tale limite sia necessario e proporzionato in vista della tutela della salute umana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, applicando alle bevande fabbricate e messe in commercio in altri Stati membri un regime che vieta la commercializzazione in Italia di bevande energetiche il cui contenuto di caffè sia superiore ad un certo limite, senza dimostrare perché tale limite sia necessario e proporzionato in vista della tutela della salute umana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE e 30 CE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 2.2.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-425/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Trasposizione incompleta della direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori»)

(2003/C 184/24)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-422/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Ola Ramstedt contro Riksskatteverket (¹)

(«Assicurazione integrativa sulla pensione di vecchiaia mediante capitalizzazione — Sottoscrizione presso una compagnia stabilita in un altro Stato membro — Diverso trattamento fiscale — Compatibilità con l'art. 49 CE»)

(2003/C 184/23)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-422/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Ola Ramstedt e Riksskatteverket, domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CE e, in particolare dell'art. 49 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 49 CE osta a che un contratto di assicurazione stipulato presso una compagnia stabilita in un altro Stato membro e che soddisfa tutte le condizioni di un'assicurazione integrativa per la pensione di vecchiaia previste dal diritto nazionale, ad eccezione di quella di essere stato sottoscritto presso un assicuratore stabilito nel territorio nazionale, sia trattato in modo diverso dal punto di vista fiscale, con effetti in materia di imposta sui redditi che, a seconda delle circostanze della fattispecie, possono essere meno favorevoli.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

Nella causa C-425/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Kreppel e M. França) contro Repubblica portoghese (agenti: signori L. Fernandes e F. Ribeiro Lopes) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni relative al meccanismo di elezione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 4 e 10-12 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 348 dell'8.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 giugno 2003

nella causa C-438/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Design Concept SA contro Flanders Expo SA (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Art. 9, n. 2, lett. e) — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Prestazioni pubblicitarie»)

(2003/C 184/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-438/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo) nella

causa dinanzi ad essa pendente tra Design Concept SA e Flanders Expo SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, e C. Gulmann, dalle sig. re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che si applica a prestazioni pubblicitarie fornite indirettamente all'utente pubblicitario e fatturate ad un destinatario intermedio che le fattura a sua volta all'utente pubblicitario. La circostanza che quest'ultimo non produca un bene o un servizio nel prezzo del quale possa essere compreso il costo delle dette prestazioni non è pertinente al fine di determinare il luogo delle prestazioni di servizi fornite al destinatario intermedio.

(¹) GU C 84 del 6.04.2002.

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, e C. Gulmann, dalle sig. re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una società di persone che ammette un socio contro conferimento in denaro non fornisce a quest'ultimo una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-446/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Ambiente — Gestione dei rifiuti»)

(2003/C 184/27)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-446/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: signora L. Fraguas Gadea), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione a determinate discariche, l'applicazione degli artt. 4, 9 e, in taluni casi, 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-442/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): KapHag Renditefonds 35 Spree-center Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR contro Finanzamt Charlottenburg (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Ambito di applicazione — Prestazioni di servizio a titolo oneroso — Ammissione di un socio in una società di persone contro conferimento in denaro»)

(2003/C 184/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-442/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra KapHag Renditefonds 35 Spree-center Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR e Finanzamt Charlottenburg, domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di

- 1) Non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione alle discariche di Torreblanca, di San Lorenzo de Tormes, di Santalla del Bierzo, di Sa Roca e di Campello (Spagna), l'applicazione degli artt. 4 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, nonché, per le due prime discariche, l'applicazione dell'art. 13 della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 31 del 2.2.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-34/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma): Sante Pasquini contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (¹)

(«Sicurezza sociale — Prestazioni di vecchiaia — Nuovo calcolo — Ripetizione dell'indebito — Prescrizione — Diritto applicabile — Modalità procedurali — Nozione»)

(2003/C 184/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-34/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Roma nella causa dinanzi ad esso pendente tra Sante Pasquini e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), come pure dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wahelet, presidente di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Poiché il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, assicura solo il coordinamento delle normative nazionali in materia di previdenza sociale, si applica il diritto nazionale ad una situazione derivante dal pagamento indebito a

causa del superamento del reddito massimo autorizzato di un'integrazione di pensione effettuato a un interessato che, in ragione della sua affiliazione a regimi di previdenza sociale di vari Stati membri, percepisce più pensioni. Il termine di due anni figurante negli artt. 94, 95, 95 bis e 95 ter, del regolamento n. 1408/71, come modificato, non può essere applicato per analogia a una siffatta situazione.

Il diritto nazionale deve tuttavia rispettare il principio comunitario di equivalenza, il quale esige che le modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria non siano meno favorevoli di quelle aventi ad oggetto il trattamento di situazioni puramente interne, nonché il principio comunitario di effettività, che esige che le dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti risultanti dalla situazione di origine comunitaria.

Tali principi si applicano all'insieme delle modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria, indipendentemente dal fatto che le dette modalità siano di natura amministrativa o giudiziaria, come le norme nazionali in materia di prescrizione e di ripetizione dell'indebito o quelle che impongono alle istituzioni competenti di prendere in considerazione la buona fede degli interessati o di controllare regolarmente la loro posizione pensionistica.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

24 giugno 2003

nella causa C-72/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE — Conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici»)

(2003/C 184/29)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-72/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agenti: signor L. Fernandes nonché dalla signore M. Telles Romão e M. João Lois), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese

non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), e
- gli artt. 7, 8 e 12, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e
- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23, della direttiva 92/43, e 18, della direttiva 79/409, la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Watheler, R. Schintgen e C. W. A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica portoghese, non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:*

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e
- gli artt. 7 e 8 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e
- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 97 del 20.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

5 giugno 2003

nella causa C-83/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB e PCT)»)

(2003/C 184/30)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-83/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlebæk e M. Konstantinidis) contro Repub-

blica ellenica (agente: signora E. Skandalou) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo predisposto, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto (16 settembre 1999), i programmi, le bozze di piano e le sintesi previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo predisposto, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario, previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB e PCT), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 118 del 18.05.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-161/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione»)

(2003/C 184/31)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-161/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Valero Jordana e signora J. Adda) contro Repubblica francese (agenti: signori G. de Bergues e E. Puisais),

avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato le misure di trasposizione nel diritto interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000 L 12, pag. 16), o quanto meno, non avendone pienamente informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W. A. Timmermans, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le misure di trasposizione nel diritto interno previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 169 del 13.7.2002.

L 162, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 maggio 2000, 2000/14/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 22, n. 1, della stessa direttiva.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 9 maggio 2003

(Causa C-190/03)

(2003/C 184/33)

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

5 giugno 2003

nella causa C-352/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/14/CE — Emissioni acustiche ambientali»

(2003/C 184/32)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-352/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: signora N. Dafniou) avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 maggio 2000, 2000/14/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU

Il 9 maggio 2003 la Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, e dai sigg. C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, Advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» della Commissione 19 febbraio 2003, AGR 05697, relativa alla «Liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "Garanzia" ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c, del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾ e dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾ — Indagine AP/2000/10 sui premi per i bovini, ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 3508/92 ⁽³⁾, 3887/92 ⁽⁴⁾ e 3886/92 ⁽⁵⁾ — Procedura di conciliazione n. 02/PT/202»;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Incompetenza della Commissione per violazione dell'art. 4 del suo regolamento interno: il direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» non dispone di competenze proprie che gli consentano di adottare un atto come la decisione impugnata e non si è avvalso di alcuna subdelega o delega di competenze che non lo abitasse ad adottarla. Conseguentemente, è manifesto che ha ecceduto i limiti della propria competenza.

— Errore di diritto derivante dall'erronea applicazione dell'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92: la Commissione fa riferimento, come fondamento per l'applicazione della rettifica forfettaria afferente alle spese effettuate relativamente al premio speciale per i bovini maschi nella campagna 1999, al mancato raggiungimento del livello minimo regolamentare dei controlli in loco, per quanto riguarda il premio speciale per la carne bovina. Il governo portoghese sostiene che:

situare in Alentejo nel settembre 2000 non rilevano nell'applicazione di rettifiche forfettarie relativamente alle spese per la campagna 1999. In via subordinata, il governo portoghese afferma che le irregolarità addotte dalla Commissione non sono pertinenti, in quanto il Portogallo ha rispettato e rispetta il regime applicabile per l'identificazione dei bovini.

— il Portogallo ha adottato un approccio basato sull'azienda, sviluppando una domanda integrata comune ai vari regimi di aiuti «animali» disponibili nell'ambito della sezione «Garanzia» del FEOAG, nell'ambito del quale sono effettuate le azioni di controllo, e nell'anno in questione ha controllato, nell'area e durante il periodo di riferimento, la percentuale minima di domande stabilita per legge. Infatti, la percentuale del 50 % del numero minimo di controlli degli animali effettuarsi entro il periodo di riferimento deve essere calcolata tenendo conto di tutte le domande di aiuti «animali» presentate in ogni campagna nell'ambito della domanda integrata e non in funzione di ciascun regime di aiuti, come suggerisce la Commissione;

— La Commissione asserisce altresì, a fondamento dell'applicazione della rettifica finanziaria, che vi erano animali che presentavano marchi apposti dal produttore e recavano un numero di identificazione, utilizzato quest'ultimo, diverso dal numero attribuito dalle autorità competenti, e sostiene che tale pratica aumenta il rischio che un premio venga pagato più di una volta per lo stesso animale. Anche in questo caso è incorsa in un errore di valutazione dei fatti rilevanti, non avendo considerato le circostanze concrete in cui tale pratica ha avuto luogo.

— l'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92, nella versione vigente all'epoca dei fatti, non distingueva i diversi regimi di aiuto in base all'obbligo di controllo del 5 % delle domande di aiuti «animali» durante il periodo di riferimento, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il modo di procedere delle autorità portoghesi era conforme a quanto disposto dalla norma in questione;

— Violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 del Trattato CE: la decisione della Commissione non indica quali siano le norme giuridiche violate dalla condotta delle autorità portoghesi, né dimostra il modo in cui le pratiche in questione diminuiscono le garanzie di controllo, limitandosi semplicemente ad esprimere tale conclusione. Pertanto, la decisione non soddisfa i requisiti minimi necessari per soddisfare l'obbligo di motivazione. Tali requisiti minimi sono più consistenti quando è in gioco l'adozione di atti che applicano sanzioni o che comportano conseguenze negative, particolarmente sul piano finanziario, per i(l) destinatario(i), come accade nel caso di specie. In situazioni simili, l'adempimento dell'obbligo motivazione è essenziale per garantire i diritti della difesa della persona o dell'ente che subisce le conseguenze negative derivante dall'atto adottato.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comun (GU L 94 del 28/04/1970, pag. 13; edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 220).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26/06/1999, pag. 103).

(³) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5/12/1992, pag. 1).

(⁴) Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391 del 31/12/1992, pag. 36).

(⁵) Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391 del 31/12/1992, pag. 20).

(⁶) Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 340 del 31/12/1999, pag. 29).

— la Commissione, applicando al caso di specie l'art. 6, n. 5, del regolamento 3887/92, non già nella versione vigente all'epoca dei fatti bensì precedentemente, nella versione attribuitagli più tardi dal regolamento (CE) n. 2801/99 (⁶), applica retroattivamente una norma innovativa, violando i principi generali del diritto comuni agli Stati membri.

— Errore sui presupposti di fatto, in relazione alle spese dichiarate dalle autorità portoghesi per la campagna 1999, per quanto riguarda il premio per il mantenimento delle vacche nutrici:

— le presunte irregolarità nell'identificazione degli animali che la Commissione afferma di aver riscontrato nel corso di verifiche effettuate in aziende

Ricorso proposto il 14 maggio 2003 contro la sentenza pronunciata il 4 marzo 2003 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-205/03 P)

(2003/C 184/34)

Il 14 maggio 2003 la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN, già Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental), rappresentata dagli avv.ti Ramón García-Gallardo e María Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 4 marzo 2003 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte di giustizia voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile;
2. annullare la sentenza 4 marzo 2003 della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado nella causa T-319/99, FENIN contro Commissione delle Comunità europee (non ancora pubblicata nella Raccolta);
3. condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese relative sia al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia sia al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo attinente all'errata interpretazione, da parte del Tribunale di primo grado, della nozione di «impresa» figurante nelle norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare negli artt. 82 CE e 86 CE. Secondo il Tribunale di primo grado, gli organismi che amministrano il servizio sanitario nazionale spagnolo (SNS) non possono essere considerati «imprese» quando acquistano prodotti sanitari o servizi dalle imprese fornitrice, con la conseguenza che non si applicano nei loro confronti i divieti sanciti dagli artt. 81 CE, n. 1, e 82 CE. In tal modo, secondo la ricorrente, esso ha commesso un errore di diritto nell'applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE.

Il motivo dedotto dalla ricorrente si articola in due parti:

- Errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha considerato che l'attività di acquisto è un'attività economica, dissociabile dal servizio successivo, e quindi dev'essere soggetta alle norme del Trattato in materia di concorrenza. A giudizio del Tribunale di primo grado, l'attività di acquisto di prodotti o servizi sanitari non si deve separare dall'uso che gli organismi gestori del SNS fanno successivamente del prodotto o servizio acquistato. La ricorrente sostiene invece che l'attività di acquisto ha natura economica ed è perfettamente dissociabile e che il ragionamento del Tribunale di primo grado ha posto in non cale la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha specificato, in questi ultimi anni, i casi o le circostanze in cui possono trovare applicazione le norme sulla concorrenza in un settore così nuovo come quello sanitario. La recente giurisprudenza della Corte di giustizia non ha mutato il criterio precedentemente vigente, ma ha semplicemente avuto occasione di ampliare situazioni, finora non analizzate, in cui vanno considerati «imprese» nuovi enti pubblici del settore sanitario.
- Errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha considerato che, qualora l'attività di acquisto non sia un'attività separabile dal servizio successivo, essa è di natura economica poiché tale è l'attività successiva (prestazione di servizi sanitari) e quindi è soggetta alle norme in materia di concorrenza. Secondo il Tribunale di primo grado il servizio successivo (SNS) non svolge attività economica poiché funziona conformemente al principio di solidarietà sia quando ottiene finanziamenti, attraverso oneri sociali e altri contributi statali, sia quando presta gratuitamente servizi ai suoi iscritti sulla base di una copertura universale. La ricorrente sostiene, in subordine, per il caso in cui la Corte di giustizia non accolga la prima parte del motivo di ricorso, che nella fattispecie l'attività di acquisto è economica perché lo è l'attività successiva. Non avendo riconosciuto tale natura economica, il Tribunale di primo grado ha commesso una violazione del diritto comunitario.

La ricorrente critica altresì gli argomenti in base ai quali il Tribunale di primo grado non ha applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente su un'attività del medesimo settore economico, tanto più che tale giurisprudenza ha sancito per la prima volta un principio mai trattato fino ad allora (l'attività di acquisto in sé e per sé non è un'attività economica, per cui la natura dell'acquisto va determinata in conformità all'uso successivo dei beni o servizi acquistati). Per di più, secondo la ricorrente, l'interpretazione del Tribunale di primo grado mette in dubbio l'interpretazione data in vari Stati membri (Spagna, Regno Unito, Germania) agli artt. 81 CE e 82 CE, con la quale è stato confermato che gli organismi pubblici (compresi i sanitari) di diversa natura giuridica ivi operanti devono essere considerati «imprese» nei confronti dei loro fornitori, restando tenuti al rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 19 maggio 2003

(Causa C-219/03)

(2003/C 184/35)

Il 19 maggio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Díaz-Llanos La Roche e L. Escobar Guerrero, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare, relativamente alla tassazione delle plusvalenze ottenute in occasione della cessione, a partire dal 1º gennaio 1997, di azioni acquistate prima del 31 dicembre 1994, che il Regno di Spagna, avendo stabilito un regime fiscale meno favorevole per le azioni quotate su mercati diversi dai mercati regolamentati spagnoli rispetto alle azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato CE e dei corrispondenti artt. 36 e 40 dell'Accordo SEE;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la normativa spagnola relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche è incompatibile con il diritto comunitario e costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali e alla libera prestazione dei servizi per quanto riguarda la tassazione delle cessioni, effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1997, di azioni acquistate prima del 31 dicembre 1994. Infatti, per le azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli, detta normativa prevede un regime fiscale più favorevole di quello applicato alle azioni quotate su mercati diversi:

alle azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli si applica, al momento del calcolo della riduzione dell'importo della plusvalenza imponibile, un coefficiente più elevato di quello previsto per le azioni quotate su mercati diversi (il 25 % rispetto al 14,28 %). Pertanto, queste ultime sono soggette ad un maggior onere fiscale.

- per non essere assoggettate all'imposta, le azioni quotate su mercati diversi dai mercati regolamentati spagnoli devono aver appartenuto al titolare per un periodo più lungo (8 anni invece di 5).
- In tal modo, la normativa spagnola contrasta con l'art. 56 CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) perché costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. Infatti, prevedendo tale tratta-

mento fiscale meno favorevole, la normativa spagnola sembra dissuadere le persone fisiche soggette all'imposta spagnola sul reddito dall'investire i loro capitali in azioni quotate su mercati diversi dai mercati regolamentati spagnoli; inoltre, detta normativa osta probabilmente a che le imprese le cui azioni sono quotate su detti mercati ottengano capitali in Spagna. Per di più, la disparità di trattamento influisce sul comportamento delle imprese che emettono azioni, in particolare perché le imprese spagnole — che hanno maggiori probabilità di avere azionisti soggetti all'imposta spagnola sul reddito — sono incitate a far sì che le loro azioni siano quotate su un mercato regolamentato spagnolo affinché i loro azionisti possano avvalersi del regime fiscale più favorevole.

D'altra parte, la normativa spagnola di cui trattasi costituisce altresì un ostacolo alla libera prestazione di servizi garantita dall'art. 49 CE e dall'art. 36 dell'Accordo SEE. Infatti essa rende difficile per i mercati diversi dai mercati regolamentati spagnoli prestare servizi alle imprese spagnole, provocando una divisione del mercato europeo dei servizi forniti dai mercati e dalle borse valori e creando un mercato segregato a beneficio dei mercati regolamentati spagnoli. Di conseguenza, dette imprese non possono scegliere liberamente un'altra borsa europea tra quelle che offrono migliori servizi.

Ricorso del 22 maggio 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-224/03)

(2003/C 184/36)

Il 22 maggio 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'Avv. Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ed accertare che, in virtù dell'articolo 97 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a far data dal 24 luglio 2002 i poteri e la competenza della Commissione delle Comunità Europee — istituita con l'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 (Trattato di fusione) — nei settori che in base al Trattato medesimo erano attribuiti alla Alta Autorità della CECA sono venuti meno con l'effetto che ogni provvedimento che fosse stato o sarà dalla medesima adottato nei detti settori, che non siano stati oggetto di una nuova intesa degli Stati firmatari, è da ritenere nullo e privo di effetto.

Motivi e principali argomenti

In generale, affinchè le norme di un trattato internazionale possano continuare ad avere effetto anche dopo la sua naturale scadenza, è necessario che una tale decisione venga presa di concerto dagli Stati firmatari e solo da essi.

Non vi è stata alcuna presa di posizione congiunta degli Stati firmatari del Trattato CECA, prima dell'estinzione dello stesso, per rinnovarne la validità nella sua interezza e per prevedere un generale regime transitorio che assicurasse l'ultrattività di tutte le sue norme. Gli Stati firmatari, invece, hanno lasciato che il Trattato CECA si estinguesse, limitandosi a regolare il passaggio delle norme CECA al regime CE soltanto per alcuni settori. In particolare, nessuna disposizione congiunta è stata presa con riguardo ad un regime transitorio in materia di concorrenza ai sensi del Trattato CECA. Per le istruttorie ancora in corso al momento della estinzione del Trattato CECA non si potrebbe, quindi, invocare la «non-rétroactivité de l'extinction», in quanto ciò comporterebbe la ultrattività delle disposizioni dello stesso, in quanto nessun diritto, obbligo o situazione giuridica della parte è sorto nella vigenza del Trattato stesso.

Dal punto di vista della ricorrente l'assorbimento della normativa CECA in quella CE può avvenire solo attraverso atti che siano l'espressione della comune volontà degli Stati firmatari.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 28 maggio 2003

(Causa C-232/03)

(2003/C 184/37)

Il 28 maggio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da D. Martin e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 10 e 39 del Trattato CE impedendo ai lavoratori frontalieri di fruire dei vantaggi loro offerti da taluni datori di lavoro per il solo motivo che i lavoratori frontalieri in questione risiedono nella Repubblica di Finlandia dove sono introdotti i veicoli di proprietà dei rispettivi datori di lavoro.
- 2) condannare la Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le disposizioni della legislazione finlandese limitano alle persone residenti stabilmente in Finlandia la possibilità di usare

in Finlandia veicoli immatricolati all'estero. Essi sono tenuti ad assolvere l'imposta sugli autoveicoli percepita in Finlandia prima di poter usare i veicoli stessi. Tale imposta va percepita su veicoli che circolano in misura molto ridotta in Finlandia, a meno che per legge non venga accordata un'espressa deroga.

In base alla normativa finlandese l'imposta sugli autoveicoli va assolta prima di fare uso dell'autoveicolo nel territorio finlandese. Quando però il veicolo venga usato senza aver pagato l'imposta nei casi in cui quest'ultima avrebbe dovuto esserlo, le autorità procedono alla riscossione dell'imposta stessa.

La legislazione finlandese osta, in contrasto con l'art. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea, alla realizzazione della libera circolazione della manodopera, in quanto i lavoratori residenti in Finlandia non possono usare auto di servizio immatricolate in un altro Stato membro per attività di lavoro in Finlandia qualora non sia versata a quest'ultima l'imposta sull'autoveicolo. A causa della legislazione finlandese i lavoratori residenti in Finlandia non possono accettare offerte di lavoro in uno Stato confinante dell'Unione europea allorché nella prestazione lavorativa rientri l'uso dell'auto di servizio in entrambi i paesi.

Società operanti in un altro Stato membro non possono assumere un lavoratore residente in Finlandia, poiché costui non può fare uso in Finlandia di un autoveicolo immatricolato in un altro paese, allorché non sia versata alla Finlandia l'imposta sul medesimo. Tali prassi discriminano in special modo i lavoratori frontalieri residenti in Finlandia i quali non possono servirsi giornalmente dell'auto di servizio nel tragitto tra casa e luogo di lavoro. L'impiego dell'auto di servizio è sovente, di norma, parte della retribuzione. Uno Stato membro infrange gli obblighi connessi all'attività comunitaria di cui all'art. 10 del Trattato CE, allorché misure nazionali di tale Stato membro ostino alla libera circolazione con la conseguenza che lavoratori residenti in uno Stato membro non possono esercitare la rispettiva professione in un altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, con ordinanza 16 aprile 2003, nella causa Contse S.A., Vivisol SRL e Oxigen Salud S.A. e INSALUD (attualmente INGESÁ)

(Causa C-234/03)

(2003/C 184/38)

Con ordinanza 16 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 giugno 2003, nella causa Contse S.A., Vivisol SRL e Oxigen Salud S.A. e INSALUD (attualmente INGESÁ), l'Audiencia Nacional, Camera del Contenzioso Amministrativo, Quarta Sezione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme di cui agli artt. 12, 43 e segg. e 49 e segg. del Trattato CE, nonché l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 luglio 1992, 92/50/CEE⁽¹⁾, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ostino all'inclusione, nei capitolati d'appalto e nelle clausole amministrative particolari e nelle prescrizioni tecniche che disciplinano le gare di appalto pubbliche su terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche di aerazione assistita, di:

- 1) requisiti che subordinino l'ammissione delle imprese al fatto che le stesse dispongano preventivamente di uffici aperti al pubblico nella provincia o nel capoluogo della provincia in cui si deve prestare il servizio,
- 2) criteri di aggiudicazione che
 - a) favoriscano le offerte, presentate in un raggio di 1 000 km calcolati dal capoluogo in cui si deve prestare il servizio, da imprese che
 - b) dispongano previamente di uffici aperti al pubblico in determinate località della stessa provincia o
 - c) si trovassero a gestire in precedenza il servizio.

⁽¹⁾ GU L 209, pag. 1.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la pronuncia del Tribunale di primo grado contenga numerosi punti tra di loro incompatibili e contraddittori, se non addirittura distorsioni, e che, di conseguenza, la sentenza impugnata renderebbe impraticabile la suddivisione in gruppi degli autori delle infrazioni al diritto comunitario, suddivisione che è un elemento chiave degli orientamenti. La Commissione afferma di aver seguito un approccio al contempo assolutamente ragionevole e del tutto conforme al principio di non discriminazione.

La Commissione sostiene che il Tribunale di primo grado ha errato nel dichiarare che la decisione conteneva una motivazione inadeguata ed ha, in ogni caso, ecceduto i limiti della propria giurisdizione.

Secondo la Commissione, la sentenza impugnata limiterebbe gravemente il suo potere discrezionale nell'infliggere ammende, e si risolverebbe virtualmente nell'imporre alla Commissione un dovere di applicare una formula matematica o «scientificamente» verificabile. Ciò lederebbe gravemente la discrezionalità della Commissione, e, con ciò, il suo potere e dovere di perseguire le violazioni degli artt. 81 e 82 del Trattato.

Infine, la Commissione contesta la statuizione del Tribunale di primo grado secondo cui l'imposizione di ammende era prescritta e afferma che tale statuizione è del tutto sprovvista di motivazione.

⁽¹⁾ GU C 124, 24.05.2003, pag. 18.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 marzo 2003 nella causa T-213/00⁽¹⁾, CMA CGM e tredici altre compagnie di navigazione contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 giugno 2003

(Causa C-236/03 P)

(2003/C 184/39)

Il 2 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Oliver, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 19 marzo 2003 nella causa T-213/00, CMA CGM e tredici altre compagnie di navigazione contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2003, causa T-213/00 (CMA CGM/Commissione);
- respingere integralmente il ricorso in primo grado delle odierni convenute;
- condannare le odierni convenute a sottoporre le spese sostenute dalla Commissione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Roubaix, con ordinanza 15 maggio 2003, nella causa Banque Sofinco SA contro Daniel e Carole Djemoui

(Causa C-237/03)

(2003/C 184/40)

Con ordinanza 15 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 giugno 2003, nella causa Banque Sofinco SA contro Daniel e Carole Djemoui, il tribunal d'instance de Roubaix ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le direttive del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CE⁽¹⁾, e 22 febbraio 1990, 90/88/CE⁽²⁾, vadano interpretate nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare l'interpretazione del suo ordinamento che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza del mutuatario-consumatore, per iscritto, il tasso annuo effettivo globale vigente, prima di ogni proroga di un contratto di credito rinnovabile con un'erogazione in soluzione frazionata, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile.

Se le suddette direttive debbano interpretarsi nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare l'interpretazione del suo ordinamento che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la clausola di variazione di detto tasso annuo effettivo globale prima di ogni proroga del suddetto contratto.

- 2) Se tali direttive debbano interpretarsi nel senso che la loro unica finalità è costituita dalla tutela del consumatore o, invece, nel senso che sono dirette a disciplinare il mercato unico del credito al consumo.

Se l'obbligo di un'interpretazione conforme alla finalità, perlomeno di tutela dei consumatori, delle suddette direttive debba indurre a consentire che il giudice possa rilevare d'ufficio le irregolarità che viziano i contratti di credito, come la mancata menzione per iscritto del tasso annuale effettivo globale o della sua clausola di variazione.

3. Se le suddette direttive vadano interpretate nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l'interpretazione dell'ordinamento nazionale che lo autorizza a far valere senza limiti di tempo irregolarità che viziano la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, come quelle summenzionate, invocate dal consumatore o rilevate d'ufficio nell'ambito di una controversia originata da un'azione di pagamento intentata dall'istituto mutuante.

Se, nel caso di soluzione negativa, le suddette direttive vadano interpretate nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l'interpretazione del suo ordinamento nazionale con cui lo si autorizza a disapplicare una norma di diritto interno che vietò al consumatore di invocare o al giudice di far valere d'ufficio un'irregolarità atta a viziarla la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, alla scadenza di un termine in deroga al diritto comune, in quanto detta irregolarità costituirebbe una restrizione eccezionale dei diritti ad agire del consumatore e recherebbe pregiudizio all'efficacia della tutela dello stesso.

(¹) Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

(²) Direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 61, pag. 14).

qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre, e avendo omesso di tenere nel debito conto le disposizioni dell'allegato III al Protocollo con una modifica dell'autorizzazione agli scarichi di sostanze rientranti nell'allegato II del Protocollo, a seguito della conclusione di quest'ultimo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, nn. 1 e 3, del Protocollo di Atene 17 maggio 1980 relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (¹) e degli artt. 4, n. 1, e 8, della Convenzione di Barcellona 16 febbraio 1976 per la protezione del mare Mediterraneo (²), approvati a nome della Comunità con decisioni del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CEE (³), e 28 febbraio 1983, 83/101/CEE (⁴), nonché dell'art. 300 (ex art. 228), n. 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del suo art. 3, lett. c), la zona di applicazione del Protocollo di Atene comprende gli stagni salati comunicanti con il mare, cui appartiene lo stagno di Berre. Risulta quindi dall'art. 6, n. 1, del Protocollo che la Repubblica francese deve ridurre l'immissione diretta o indiretta da parte dell'uomo di sostanze nel detto stagno ove tale immissione comporti effetti nocivi, nonché prevenire e combattere tale immissione. Si tratta di un obbligo di risultato.

La riduzione dell'immissione diretta o indiretta di sostanze da parte dell'uomo nello stagno di Berre dev'essere rigorosa. Questo rigore presuppone una diminuzione significativa e durevole del quantitativo di sostanze immesse, che abbia un effetto positivo di ampia portata e durevole sull'ambiente, e si applica anche al metodo che lo Stato sceglie per pervenire a tale risultato. Orbene, la Repubblica francese non ha ridotto l'inquinamento di origine tellurica dello stagno di Berre conformemente agli obblighi di risultato ad essa incombenti in forza dell'art. 6, n. 1, del Protocollo in combinato disposto con gli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione di Barcellona 6 febbraio 1976 per la protezione del mare Mediterraneo. Infatti, dal 1983, a causa del funzionamento della centrale idroelettrica di Saint-Chamas, lo stagno è oggetto di un inquinamento di origine tellurica, massiccio, protratto e specifico, con effetti negativi rilevanti sulla fauna, la flora e le attrattive ambientali. Se è vero che tale inquinamento è stato ridotto, la riduzione degli scarichi è stata tardiva, erratica e soprattutto limitata. Infine, le misure adottate dalla pubblica amministrazione per ridurre su lungo periodo l'inquinamento dello stagno di Berre hanno portata limitata.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 giugno 2003

(Causa C-239/03)

(2003/C 184/41)

Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del Protocollo, lo scarico nello stagno di sostanze ricomprese nell'art. 6, n. 1, è subordinato a due condizioni cumulative: da una parte, è necessario che vi sia un'autorizzazione di scarico rilasciata dalle competenti autorità nazionali e, d'altra parte, tale autorizzazione deve tenere nel debito conto l'insieme delle pertinenti disposizioni dell'allegato III al Protocollo. La Repubblica francese non ha rispettato alcuna di queste due condizioni.

(¹) GU L 67 del 12.03.1983, pag. 3.

(²) Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona), GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.

(³) Decisione del Consiglio 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.09.1977, pag. 1).

(⁴) Decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, relativa alla conclusione del Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (GU L 67 del 12.03.1983, pag. 1).

zio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE (¹), relativa ai veicoli fuori uso, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, le direttive vincolano lo Stato membro a cui si rivolgono per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato in questione ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta la necessità di adottare misure per conformarsi alla direttiva summenzionata.

La Commissione constata che a tutt'oggi la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie alla completa trasposizione della direttiva in questione nell'ordinamento giuridico greco.

(¹) GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 giugno 2003

(Causa C-247/03)

(2003/C 184/44)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 giugno 2003

(Causa C-246/03)

(2003/C 184/43)

Il 6 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minas Konstantinidis, membro del servizio

Il 6 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek, consigliere giuridico, e Minas Konstantinidis, membro del servizio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE⁽¹⁾, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, le direttive vincolano lo Stato membro a cui si rivolgono per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato in questione ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta la necessità di adottare misure per conformarsi alla direttiva summenzionata.

La Commissione constata che a tutt'oggi la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie alla completa trasposizione della direttiva in questione nell'ordinamento giuridico greco.

⁽¹⁾ GU L 94 del 9 aprile 1999, pag. 24.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro 1) società «TASSEIS TRENDS (Transport Environment Development Systems)» e 2) Marios Kontaratos e a., proposto il 6 giugno 2003

(Causa C-248/03)

(2003/C 184/45)

Il 6 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dall'avv. Maria Bra, del foro di Bruxelles, nonché dall'avv. K. Kapoutsidou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro 1) la società TASSEIS TRENDS (Transport Environment Development Systems) e 2) Marios Kontaratos e a.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere integralmente il ricorso;
- condannare la società convenuta TASSEIS (TRENDS) nonché i suoi soci, convenuti, a restituire alla Commissione l'intero importo indebitamente versato alla società convenuta a titolo di anticipo da parte della Comunità per i contratti controversi, pari a EUR 48 046, oltre agli interessi convenzionali per il periodo trascorso dal versa-

mento degli importi controversi, interessi che ammontano, al 30 settembre 2002, a EUR 15 745,34, nonché, da allora in poi, all'importo di EUR 7,97 (7,03 + 0,94) al giorno, fino all'intero saldo del debito della convenuta, oppure, in subordine, agli interessi di mora dovuti ai sensi dell'art. 94 del regolamento della Commissione n. 3418/93, sull'intero importo di EUR 48 046, al tasso del 5,50 % dal 31 dicembre 1998 (scadenza del termine previsto nel mandato di pagamento) fino all'intero saldo del debito della convenuta, i quali ammontano, al 30 settembre 2002, a EUR 9 911, e, da allora in poi, a EUR 7,24 al giorno;

- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La convenuta è una società civile di diritto ellenico, avente come oggetto sociale la promozione della ricerca e la divulgazione delle problematiche attinenti all'ambiente, allo sviluppo, all'urbanistica, ai trasporti ecc. La società convenuta ha stipulato con la Commissione, in forza della decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/801/CE, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune (1994-1998)⁽¹⁾, i seguenti contratti: 1) contratto ARTEMIS — EN 1001 (realizzazione del progetto «ARTEMIS — Application Research and Testing for Emergency Management Intelligent Systems») e 2) contratto TILEMATT — TR 1057 (realizzazione del progetto «Tilematt — Testing and Implementing Links in Europe for multimodal application of transport Telematics»).

A seguito di controlli da parte della Corte dei conti e della Commissione, sono emerse gravi irregolarità finanziarie da parte della convenuta. Poiché la convenuta non ha prodotto i documenti giustificativi necessari per confutare le conclusioni dei controlli finanziari, la Commissione ha considerato risolti i contratti e ha chiesto il rimborso di quanto indebitamente versato.

La Commissione deduce:

- a sostegno della sua domanda principale: l'art. 5.3.a.ii, dell'allegato II ai contratti, ai sensi del quale la Commissione può, per iscritto, risolvere immediatamente il contratto o la partecipazione di uno dei contraenti in caso di gravi irregolarità finanziarie;
- a sostegno della sua domanda principale in merito agli interessi: l'art. 5.4, n. 3, dell'allegato II ai contratti, ai sensi del quale, in caso di risoluzione del contratto in forza dell'art. 5.3.a dell'allegato, sono dovuti gli interessi per ciascun importo da rimborsare;
- A sostegno della sua domanda di interessi proposta in subordine: l'art. 94 del regolamento della Commissione 9 dicembre 1993, n. 3418, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 334 del 22.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro
1) società «TASSEIS TRENDS (Transport Environment
Development Systems)» e 2) Marios Kontaratos e a.,
proposto il 10 giugno 2003**

(Causa C-249/03)

(2003/C 184/46)

Il 10 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dall'avv. Maria Bra, del foro di Bruxelles, nonché dall'avv. K. Kapoutsidou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro 1) la società TASSEIS TRENDS (Transport Environment Development Systems) e 2) Marios Kontaratos e a.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere integralmente il ricorso;
- condannare la società convenuta TASSEIS (TRENDS) nonché i suoi soci, convenuti, a restituire alla Commissione l'intero importo indebitamente versato alla convenuta a titolo di anticipo da parte della Comunità per i contratti controversi, pari a EUR 195 435, oltre agli interessi convenzionali per il periodo trascorso dal versamento degli importi controversi, interessi che ammontano, al 30 settembre 2002, a EUR 84 489,14, nonché, da allora in poi, all'importo di EUR 35,45 (29,17 + 6,28) al giorno, fino all'intero saldo del debito della convenuta, oppure, in subordine, agli interessi di mora dovuti ai sensi dell'art. 94 del regolamento della Commissione n. 3418/93, sull'intero importo di EUR 195 345, al tasso del 5,50 % dal 31 dicembre 1998 (scadenza del termine previsto nel mandato di pagamento) fino all'intero saldo del debito della convenuta, i quali ammontano, al 30 settembre 2002, a EUR 40 315,83, e, da allora in poi, a EUR 29,45 al giorno;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La convenuta è una società civile di diritto ellenico, avente come oggetto sociale la promozione della ricerca e la divulgazione delle problematiche attinenti all'ambiente, allo sviluppo, all'urbanistica, ai trasporti ecc. La convenuta ha stipulato con la Commissione, in forza della decisione del Consiglio 29 giugno 1988, 88/416/CEE, concernente un programma della Comunità nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni applicate ai trasporti stradali (DRIVE)⁽¹⁾, i seguenti contratti: 1) contratto BATT — V 2029 (realizzazione del progetto «BATT — Behaviour and ATT») e 2) contratto MIRO — V 2060 (realizzazione del progetto «Mobility impact, reactions and opinions»).

A seguito di controlli della Corte dei conti e della Commissione, sono emerse gravi irregolarità finanziarie da parte della

convenuta. Poiché la convenuta non ha prodotto i documenti giustificativi necessari per confutare le conclusioni dei controlli finanziari, la Commissione ha considerato risolti i contratti e ha chiesto il rimborso di quanto indebitamente versato.

La Commissione deduce:

- a sostegno della sua domanda principale: l'art. 8.2 dell'allegato II ai contratti, ai sensi del quale la Commissione ha il diritto di risolvere i contratti, tra l'altro, qualora un contraente, allo scopo di ottenere il contributo finanziario della Commissione o qualunque altro vantaggio contrattuale, abbia presentato relazioni menzognere o lacunose, delle quali possa essere ritenuto responsabile;
- a sostegno della sua domanda principale in merito agli interessi: l'art. 8.4, n. 2, dell'allegato II ai contratti, ai sensi del quale gli interessi sono dovuti dal giorno in cui gli importi di cui trattasi sono stati versati, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (ora Banca centrale europea) maggiorato di due unità;
- a sostegno della domanda di interessi dedotta in via subordinata: l'art. 94 del regolamento della Commissione 9 dicembre 1993, n. 3418, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977⁽²⁾.

(¹) GU L 206 del 30.7.1988, pag. 1.

(²) GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica portoghese, proposto l'11 giugno
2003**

(Causa C-251/03)

(2003/C 184/47)

L'11 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Gregorio Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie perché le acque destinate al consumo umano rispondessero ai requisiti specificati nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 7, n. 6, della detta direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità portoghesi non hanno adottato le misure necessarie perché, in relazione a diversi parametri, le acque destinate al consumo umano rispondessero ai requisiti specificati nell'allegato I della direttiva 80/778/CEE e, in tal modo, la Repubblica portoghese non ha adempiuto, entro il termine stabilito, agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 7, n. 6, della detta direttiva. Il fatto che la Repubblica portoghese abbia adottato o intenda adottare azioni e misure che, secondo le autorità portoghesi, hanno lo scopo precipuo di ottenere i livelli di qualità dell'acqua per il consumo umano stabiliti nel contesto normativo comunitario, non è tale da giustificare l'inosservanza degli obblighi che incombono a tale Stato membro.

(¹) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

Repubblica argentina (accordo CE/Argentina) quale fondamento normativo della decisione impugnata. Secondo il Tribunale di primo grado la Commissione era competente ratione materiae per adottare il regolamento (CE) n. 4253/88, e in particolare il suo art. 24 come fondamento normativo della decisione di riduzione dell'aiuto finanziario. Ciononostante, l'accordo CE/Argentina istituisce un regime giuridico speciale applicabile alle società miste costituite ai sensi dello stesso, per cui la normativa generale non è applicabile senza espressa remissione dell'Accordo, effettuata ai soli fini della presentazione dei progetti per la loro approvazione e della domanda e delle procedure di pagamento;

- violazione dell'Accordo CE/Argentina, con riferimento al ruolo della Commissione mista e delle autorità argentine. Il Tribunale di primo grado ritiene che la Commissione non era tenuta a consultare né la Commissione mista, né le autorità argentine per procedere alla riduzione del contributo finanziario. In tal modo viola la struttura istituita con l'accordo;

- violazione dell'accordo CE/Argentina, per quanto riguarda l'applicazione del procedimento di cui all'art. 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86, derogato a partire dal 1 gennaio 1994 e pertanto inapplicabile al caso di specie con riferimento al procedimento di riduzione del contributo finanziario. Di conseguenza la consultazione del comitato di gestione permanente delle strutture della pesca mancavano di base legale;

- violazione dell'Accordo CE/Argentina, circa l'applicazione del regolamento (CE) n. 3699/93 in occasione del calcolo dell'entità della riduzione del contributo finanziario. La Commissione avrebbe dovuto applicare una riduzione contemplata nel detto regolamento, ma sempre ne quadro dell'accordo CE/Argentina e tenendo conto delle sue aliquote. L'applicazione dell'aliquota del regolamento n. 3699/95, comporta una sanzione aggiuntiva per il beneficiario;

- violazione del diritto comunitario in materia di forza maggiore. Il Tribunale di primo grado ha disatteso gli obblighi della Comunità per quanto riguarda la qualificazione giuridica di forza maggiore di determinati fatti;

- violazione dell'accordo CE/Argentina, circa la necessità di dover contare sull'autorizzazione della Commissione per abbandonare le aree di pesca argentine. Il Tribunale di primo grado considera che la ricorrente era tenuta a informare la Commissione circa i problemi di esecuzione del progetto, e non poteva abbandonare la zona economica esclusiva argentina senza la previa autorizzazione della Commissione. Senza dubbio se si ammette che esiste una «componente internazionale» deve essere sufficiente una previa autorizzazione da parte delle autorità argentine.

Ricorso della SA Eduardo Vieira contro la sentenza T-126/03 tra la SA Eduardo Vieira e la Commissione delle Comunità europee pronunciata il 3 aprile 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa C-254/03 P)

(2003/C 184/48)

Il 13 giugno 2003, SA Eduardo Vieira, rappresentata dal sig. Ramón García-Gallardo e dalla sig.ra María Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 3 aprile 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-126/01, SA Eduardo Vieira/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- 2) annullare la sentenza della Terza sezione del Tribunale di primo grado del 3 aprile 2003 pronunciata nella causa T-126/01, SA Eduardo Vieira/Commissione delle Comunità europee;
- 3) condannare la Commissione europea a tutte le spese sia quelle relative al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, sia quelle incorse nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado. tale motivo si articola su sei punti:

- violazione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 16 giugno 2003

(Causa C-256/03)

(2003/C 184/49)

Il 16 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Lewis e Michel van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (¹), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi incombente ai sensi della direttiva ed in particolare dell'art. 9, nonché ai sensi del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui la direttiva doveva essere attuata è scaduto il 9 aprile 2002.

(¹) GU L 94, del 9.4.1999, pag. 24.

2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 luglio 2002.

(¹) GU L 181, del 20.7.2000, pag. 65.

Cancellazione dal ruolo della causa C-135/00 (¹)

(2003/C 184/51)

Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-135/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato): ANAS — Ente Nazionale per le Strade, Lauro Cantieri Valsesia SpA contre Consorzio Cooperative Costruzioni.

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-225/00 (¹)

(2003/C 184/52)

Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-225/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato): Cavalleri Ottavio SpA contro ANAS — Ente Nazionale per le Strade, Lauro Cantieri Valsesia SpA.

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-243/00 (¹)

(2003/C 184/53)

Con ordinanza 7 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-243/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla l'High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Divisional Court): The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry ex: parte Trades Union Congress.

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-405/00⁽¹⁾

(2003/C 184/54)

Con ordinanza 9 aprile 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-405/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato): Coopsette Soc. coop. arl contro ANAS — Ente Nazionale per le Strade, Impresa Mambrini Costruzioni Srl.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-432/00⁽¹⁾

(2003/C 184/55)

Con ordinanza 13 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-432/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Europetrol SpA contro Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (ALER), Orion Scrl.

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2001.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite da C-66/01 a C-74/01⁽¹⁾

(2003/C 184/56)

Con ordinanza 19 marzo 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite da C-66/01 a C-74/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Manfred Hückel.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-179/01⁽¹⁾

(2003/C 184/57)

Con ordinanza 9 aprile 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della cause C-179/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Impresa Binda & C. SpA contro Comune di Torino, Ed. Art. Srl.

⁽¹⁾ GU C 200 del 14.7.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-345/01⁽¹⁾

(2003/C 184/58)

Con ordinanza 14 aprile 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della cause C-345/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 331 del 24.11.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-466/01⁽¹⁾

(2003/C 184/59)

Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-466/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 84 del 6.4.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-146/02⁽¹⁾

(2003/C 184/60)

Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-146/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-267/02⁽¹⁾

(2003/C 184/61)

Con ordinanza 16 aprile 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-267/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-291/02⁽¹⁾

(2003/C 184/62)

Con ordinanza 28 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-291/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Rethmann Photo Recycling GmbH contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

⁽¹⁾ GU C 261 del 26.10.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-354/02⁽¹⁾

(2003/C 184/66)

Con ordinanza 2 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-354/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 305 del 7.12.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-311/02⁽¹⁾

(2003/C 184/63)

Con ordinanza 6 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-311/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 247 del 12.10.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-355/02⁽¹⁾

(2003/C 184/67)

Con ordinanza 2 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-355/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 305 del 7.12.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-351/02⁽¹⁾

(2003/C 184/64)

Con ordinanza 5 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-351/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-364/02⁽¹⁾

(2003/C 184/68)

Con ordinanza 2 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-364/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-353/02⁽¹⁾

(2003/C 184/65)

Con ordinanza 2 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-353/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 305 del 7.12.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-367/02⁽¹⁾

(2003/C 184/69)

Con ordinanza 26 marzo 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-367/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Deutsche Telekom AG contre DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

⁽¹⁾ GU C 19 del 25.1.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-369/02 (¹)

(2003/C 184/70)

Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-369/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-449/02 (¹)

(2003/C 184/72)

Con ordinanza 5 giugno 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-449/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

(¹) GU C 31 dell'8.2.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-440/02 (¹)

(2003/C 184/71)

Con ordinanza 28 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-440/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-7/03 (¹)

(2003/C 184/73)

Con ordinanza 8 maggio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-7/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]: Société de produits Nestlé SA contro Unilever plc.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**Nomina dei presidenti di sezione e assegnazione dei giudici alle sezioni**

(2003/C 184/74)

Nel corso della sua conferenza plenaria del 2 luglio 2003, il Tribunale, in conformità agli artt. 10 e 15 del regolamento di procedura e alla disposizione transitoria dell'art. 2 delle modifiche al suo regolamento di procedura adottate il 21 maggio 2003, ha deciso, relativamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 31 agosto 2004:

- a) di eleggere come presidenti di sezione i giudici:
 - sig. Pirrung
 - sig. Azizi
 - sig. Legal
 - sig.ra Lindh
- b) di assegnare i membri del Tribunale alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione:

sig. Vesterdorf, presidente, sig. Mengozzi e sig.ra Martins Ribeiro, giudici;

Prima Sezione ampliata:

sig. Vesterdorf, presidente, sigg. Lenaerts, Jaeger, Mengozzi e sig.ra Martins Ribeiro, giudici;

Seconda Sezione:

sig. Pirrung, presidente di sezione, sigg. Meij e Forwood, giudici;

Seconda Sezione ampliata:

sig. Pirrung, presidente di sezione, sig.ra Tiili, sigg. Meij, Vilaras e Forwood, giudici;

Terza Sezione:

sig. Azizi, presidente di sezione, sigg. Lenaerts e Jaeger, giudici;

Terza Sezione ampliata:

sig. Azizi, presidente di sezione, sigg. García-Valdecasas, Lenaerts, Cooke e Jaeger, giudici;

Quarta Sezione:

sig. Legal, presidente di sezione, sig.ra Tiili e sig. Vilaras, giudici;

Quarta Sezione ampliata:

sig. Legal, presidente di sezione, sig.ra Tiili, sigg. Meij, Vilaras e Forwood, giudici;

Quinta Sezione:

sig.ra Lindh, presidente di sezione, sigg. García-Valdecasas e Cooke, giudici;

Quinta Sezione ampliata:

sig.ra Lindh, presidente di sezione, sigg. García-Valdecasas, Cooke, Mengozzi, e sig.ra Martins Ribeiro, giudici.

Le cause il cui giudice relatore sia assegnato ad un'altra sezione composta da tre giudici in seguito alla modifica della composizione delle sezioni sono riassegnate, con effetto a partire dal 1° ottobre 2003, alla sezione cui appartiene il giudice relatore a partire da tale data.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 1° ottobre 2003, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza per la trattazione orale, le sezioni continueranno a riunirsi, nella loro composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Composizione della grande sezione

Nel corso della sua conferenza plenaria del 2 luglio 2003, il Tribunale ha deciso, in conformità all'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura come modificato il 21 maggio 2003, che:

- per il periodo compreso tra il 1° agosto 2003 ed il 30 settembre 2003, la grande sezione è composta dal sig. presidente Vesterdorf, dalla sig.ra e dai sigg. presidenti di sezione García-Valdecasas, Lenaerts, Tiili e Forwood, da quattro giudici della sezione ampliata cui sarebbe spettato decidere la causa in questione se essa fosse stata assegnata ad una sezione composta di cinque giudici nonché da altri due giudici designati dal presidente del Tribunale a turno tra i giudici delle altre sezioni secondo l'ordine di precedenza determinato dall'anzianità di nomina di tali giudici, in conformità all'art. 6 del regolamento di procedura;
- per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 31 agosto 2004, la grande sezione è composta dal sig. presidente Vesterdorf, dalla sig.ra e dai sigg. presidenti di sezione Lindh, Azizi, Pirrung e Legal, da quattro giudici della sezione ampliata cui sarebbe spettato decidere la causa in questione se essa fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici nonché da altri due giudici designati dal presidente del Tribunale a turno tra i giudici delle altre sezioni secondo l'ordine di precedenza determinato dall'anzianità di nomina di tali giudici, in conformità all'art. 6 del regolamento di procedura.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 1° ottobre 2003, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza dinanzi alla grande sezione, essa continuerà a riunirsi, nella sua composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Formazione plenaria

In occasione della sua conferenza plenaria del 2 luglio 2003, il Tribunale ha deciso, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, che, se in seguito alla designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito secondo il quale il presidente del Tribunale designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa segue l'ordine inverso all'ordine di precedenza che i giudici assumono in base alla loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, salvo che il giudice che verrebbe in tal modo designato sia il giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

Nel corso della sua conferenza plenaria del 2 luglio 2003, il Tribunale ha deciso, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura come modificato il 21 maggio 2003, di designare, come sostituto in caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori:

- per il periodo compreso tra il 1º agosto 2003 ed il 30 settembre 2003, il sig. giudice García-Valdecases e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, nell'ordine indicato, il sig. Lenaerts, la sig.ra Tiili e il sig. Forwood, giudici;
- per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 ed il 31 agosto 2004, il sig. giudice García-Valdecases e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il sig. giudice Lenaerts.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

In occasione della sua conferenza plenaria del 2 luglio 2003, il Tribunale ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 ed il 31 agosto 2004, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

1. Le cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.
2. Le cause vengono ripartite tra le sezioni secondo quattro distinti turni stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:
 - per le cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, le norme relative agli aiuti concessi dagli Stati e quelle riguardanti le misure di tutela commerciale;
 - per le cause di cui all'art. 236 CE ed all'art. 152 CEEA;
 - per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;
 - per tutte le altre cause.

Nell'ambito di tali turni, la Prima Sezione, presieduta dal sig. presidente del Tribunale, non sarà presa in considerazione ad ogni terzo turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause, o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 giugno 2003

nelle cause riunite T-124/01 e T-320/01, Pietro Del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Coefficiente correttore — Pensione — Nozione di residenza — Onere della prova — Regno Unito)

(2003/C 184/75)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-124/01 e T-320/01, Pietro Del Vaglio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Londra, rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni 5 aprile 2000 e 6 settembre 2001, con cui la Commissione si rifiuta di applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a decorrere dall'8 maggio 1999 e, rispettivamente, 27 settembre 2000, nonché la concessione dei danni e di interessi di mora sul saldo della pensione, il Tribunale (giudice unico: sig.ra V. Tiili); cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale ha pronunciato, il 4 giugno 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso T-124/01 è respinto.
- 2) La decisione della Commissione 6 settembre 2001 è annullata nella parte in cui la Commissione si è rifiutata di applicare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a decorrere dal 1º gennaio 2001.
- 3) Il ricorso T-320/01 è respinto per il resto.

- 4) La Commissione è condannata a versare al ricorrente interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nelle diverse fasi del periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti, all'anno sugli arretrati di pensione dal 1º gennaio 2001 al 31 marzo 2001; tali interessi devono essere calcolati a partire dalle diverse scadenze alle quali ciascun pagamento, in forza del regime pensionistico, avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno del pagamento effettivo.
- 5) Nel ricorso T-124/01 ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 6) Nel ricorso T-320/01 la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese del ricorrente.
- 7) Nel ricorso T-320/01 il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

(¹) GU C 56 del 2.3.02.

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 275 del 29.9.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 maggio 2003

nella causa T-45/02: DOW AgroSciences BV e DOW AgroSciences Ltd contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)

(2003/C 184/77)

(Lingua processuale: l'inglese)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 aprile 2003

nella causa T-167/01: Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti di Stato — Ricorso di un'impresa che ha rilevato attivi di una società tenuta alla restituzione degli aiuti — Irricevibilità»)

(2003/C 184/76)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-167/01, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, con sede in Gotha (Germania), rappresentata dall'avv. M. Matzat, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori V. Kreuschitz e signora V. Di Bucci) avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001, n. 2001/673/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembau-technik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (GU L 236, pag. 3), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra V. Tili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 aprile 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nella causa T-45/02, DOW AgroSciences BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), DOW AgroSciences Ltd, con sede in Hitchin (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati, sostenute da European Crop Protection Association (ECPA), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati, contro Parlamento europeo (agenti: signori C. Pennera e M. Moore) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora M. Sims-Robertson e signor B. Hoff-Nielsen), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e K. Fitch), avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 6 maggio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.
- 3) La Commissione e l'European Crop Protection Association sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 144 del 15.6.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 maggio 2003**

nella causa T-46/02, Finchimica SpA e I.P.I.CI — Industria Prodotti Chimici SpA contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

(2003/C 184/78)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-46/02, Finchimica SpA, con sede in Manerbio (Italia), I.P.I.CI — Industria Prodotti Chimici SpA, con sede in Novate Milanese (Italia), rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims-Robertson e sig. B. Hoff-Nielsen), sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e K. Fitch), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 6 maggio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso va dichiarato irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese oltre a quelle esposte dal Parlamento e dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 144 del 15.6.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 maggio 2003**

nella causa T-57/02, Makhteshim Agan Holding BV contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

(2003/C 184/79)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-57/02, Makhteshim Agan Holding BV, con sede in Amsterdam, rappresentata dagli avv.ti P. Logelain, K. Van

Maldegem e C. Mereu, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims-Robertson e sig. B. Hoff-Nielsen), sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e K. Fitch), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 6 maggio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso va dichiarato irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese oltre a quelle esposte dal Parlamento e dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 144 del 15.6.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 maggio 2003**

nella causa T-70/02, Griffin (Europe) Headquarters NV contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

(2003/C 184/80)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-70/02, Griffin (Europe) Headquarters NV, con sede in Zaventem (Belgio), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims-Robertson e sig. B. Hoff-Nielsen), sostenuti dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e K. Fitch), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE

relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 6 maggio 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 144 del 15.6.02.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 aprile 2003

nella causa T-154/02, Villinger Söhne GmbH contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Ricorso di annullamento — Artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE — Struttura e aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati — Irricevibilità manifesta»)

(2003/C 184/81)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-154/02, Villiger Söhne GmbH, con sede à Waldshut-Tiengen (Germania), rappresentata dall'avv. B. Wägenbaur, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. F. Gijón e sig.ra M. Simm) avente ad oggetto una domanda d'annullamento dell'art. 3, punto 1, della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2003, 2002/10/CE, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 46, pag. 26) e, in subordine, dell'art. 4, n. 2, primo trattino, di questa direttiva, il presidente del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 30 aprile 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.
- 3) Non occorre statuire sulle istanze d'intervento.

(¹) GU C 191 del 10.8.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 aprile 2003

nella causa T-73/03, Bernard Zaoui e altri contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

(2003/C 184/82)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-73/03, Bernard Zaoui, residente in Combs-la-Ville (Francia), Lucien Zaoui, residente in Netanya (Israele), Déborah Zaoui, residente in Ramat Gan (Israele), rappresentati dall'avv. J. A. Buchinger, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto un ricorso diretto al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito a seguito di un attentato commesso a Netanya (Israele) il 27 marzo 2002, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, H. Legal e dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 23 aprile 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le spese.

(¹) GU C 124 del 24.5.2003.

Ricorso della Greenpeace Limited e della Nexgen Group Limited (operante con la ditta ECOTRICITY) contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 aprile 2003

(Causa T-121/03)

(2003/C 184/83)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 10 aprile 2003, le società Greenpeace Limited, con sede in Londra (Regno Unito), e Nexgen Group Limited (operante con la detta ECOTRICITY), con sede in Gloucestershire (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti P. Lasok QC, J. Turner e R. Haynes, Barristers, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nel presente giudizio chiedono l'annullamento della decisione della Commissione con cui è stata approvata la concessione, da parte del Regno Unito, di aiuti di Stato sotto forma di «aiuti di salvataggio», alla società British Energy plc (BE), produttore di energia elettrica nel Regno Unito. La principale fonte dell'energia elettrica prodotta dalla detta società è l'energia nucleare.

A parere delle ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto non indicherebbe in termini adeguati o corretti se l'aiuto sia giustificato da gravi difficoltà di ordine sociale e se l'importo dell'aiuto sia ristretto al minimo necessario, ai sensi del punto 23, lett. e), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (¹).

In particolare, le ricorrenti sostengono che l'istituzione convenuta avrebbe erroneamente ritenuto che, in assenza dell'aiuto in questione, la BE sarebbe risultata insolvente e avrebbe dovuto, con ogni probabilità, cessare la propria attività senza considerare se la collocazione della BE in amministrazione controllata avrebbe potuto costituire un'alternativa di salvataggio più adeguata, implicante un aiuto di minor volume finanziario, e senza considerare la possibilità di chiusura di uno o più impianti di produzione come proposto a tutti gli interessati.

Inoltre, le ricorrenti non condividono la conclusione della Commissione secondo cui gli impianti nucleari non potrebbero essere smantellati e che gli impianti della BE non potrebbero essere chiusi senza causare gravi problemi inerenti alla sicurezza nucleare.

Le ricorrenti sostengono, infine, che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la chiusura degli impianti della BE determinerebbe una perdita del 20 % della capacità di produzione di energia elettrica nel Regno Unito, tale da pregiudicare la sicurezza della fornitura di energia e, in ogni caso, la Commissione non avrebbe considerato il più ridotto impatto sulla capacità di produzione derivante dalla chiusura solamente di uno degli impianti della BE.

(¹) GU 1999, C 288, pag. 2.

Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale 13 giugno 2002 che conferma, senza modifiche, il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1° luglio 1997-30 giugno 1999;
- annullare la decisione della Commissione 13 gennaio 2003, recante rigetto del reclamo che il ricorrente ha presentato il 13 settembre 2002;
- condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo di EUR 10 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente della DG II presso la Commissione europea. Con circa due anni di ritardo, il ricorrente ha ricevuto il suo rapporto informativo relativo al periodo 1997/1999. Tale rapporto è stato confermato dal compilatore d'appello.

Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e sarebbe incorsa in uno svilimento di potere nel redigere tale rapporto. A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente afferma anche che la Commissione non ha rispettato l'art. 43 dello Statuto, il che avrebbe inficiato la regolarità della procedura. Infine, la convenuta non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione ad essa incombente.

Ricorso della Scania AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2003

(Causa T-163/03)

(2003/C 184/85)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 4 maggio 2003 la Scania AB, con sede in Södertälje, Svezia, rappresentata dall'avv. S. Pappas, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 4 marzo 2003;
- annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 16 aprile 2003;
- annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 24 aprile 2003;
- annullare il rifiuto della Commissione di riconsiderare la decisione di dismissione delle azioni detenute dalla Volvo nella Scania e attuare la dismissione immediata, come richiesto nell'incontro del 20 febbraio 2003 e riportato nella lettera 21 febbraio 2003;

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 aprile 2003 dal sig. Michael Cwik

(Causa T-157/03)

(2003/C 184/84)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 aprile 2003 il sig. Michael Cwik, residente in Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la

- ordinare alla convenuta il pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'impresa costruttrice di camion e autobus. Con la decisione impugnata la Commissione ha rifiutato di attuare la dismissione immediata delle azioni detenute dalla AB Volvo nella Scania AB e di rendere note alla ricorrente le condizioni riservate relative alla dismissione delle partecipazioni azionarie della AB Volvo nella Scania AB, come stabilito nella decisione AB Volvo/Renault Véhicule Industriel (VI). Sulla base di tali decisioni della Commissione la AB Volvo ha potuto mantenere una posizione dominante nei confronti della Scania per quasi quattro anni.

A sostegno della sua domanda la ricorrente invoca gli artt. 8, n. 4, 6 e 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89 (¹).

Secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 in quanto ha rifiutato di fare applicare la dismissione immediata su domanda della ricorrente. Quest'ultima afferma che la detenzione minoritaria di azioni da parte della AB Volvo costituisce di fatto e di diritto un controllo, esclusivo o in comune con l'investitore AB, sulla Scania al quale la Commissione avrebbe dovuto porre fine.

Inoltre, la ricorrente invoca l'art. 6 del regolamento n. 4064/89. Essa fa valere che la Commissione avrebbe dovuto revocare la decisione Volvo/Renault e riesaminare le condizioni della dismissione. La ricorrente afferma che la Volvo ha violato il suo impegno relativo alla dismissione in quanto ha partecipato al procedimento decisionale della Scania.

La ricorrente rileva parimenti che la Commissione avrebbe dovuto fornire alla Scania le informazioni relative alle pattuite condizioni, riservate, della dismissione, come stabilito nella decisione Volvo/Renault (VI). La ricorrente sostiene di essere una parte interessata direttamente e che la Commissione avrebbe dovuto consentire l'accesso alle informazioni contenute nella decisione Volvo/Renault (VI).

Infine, essa fa valere che ogni dilazione del termine per la realizzazione della dismissione dal 2003 al 2004 non è automatica, ma deve essere esaminata e giustificata dalla Commissione.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257, pag. 13).

ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Johnson & Johnson GmbH.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o rivedere in parte la decisione della prima commissione di ricorso 4 marzo 2003, nel procedimento R 220/2002-1, per le parti che non hanno accolto le sue richieste, e di conseguenza affermare che «pannolini di cotone idrofilo» non sono simili ai prodotti del marchio tedesco «bebe» n. 1 168 346, che non esistono somiglianze che possono comportare un rischio di confusione fra i marchi «bebe» e «momBeBé» (logo) e che la domanda di deposito comunitario n. 297 309 deve essere interamente registrata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Ampafrance SA

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio misto denominativo e figurativo, «mombebé» — domanda n. 297 309 depositata per taluni prodotti delle classi 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 28

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Johnson & Johnson GmbH

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio nazionale «bebe» registrato per prodotti delle classi 3, 16, 24

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione riguardo taluni prodotti come saponi ecc.; per il resto, rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:

Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione)

Ricorso della Ampafrance SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto l'8 maggio 2003

(Causa T-164/03)

(2003/C 184/86)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 maggio 2003, la Ampafrance SA, con sede in Cholet (Francia), rappresentata dall'avv. Cristina Bercial Arias, avocat,

Ricorso del sig. Stefanos Alexiou e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 12 maggio 2003

(Causa T-166/03)

(2003/C 184/87)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 maggio 2003 il sig. Stefanos Alexiou, domiciliato in Lussemburgo, e altri 7 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione nel caso la destinazione sia una di quelle isole greche per le quali occorre transitare da Atene e dal Pireo;
- o, in via subordinata:
- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;
- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli addotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02⁽¹⁾ e T-44/03⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

Ricorso della sig.ra Angeliki Beazoglou-Varvagiannis e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003

(Causa T-167/03)

(2003/C 184/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 maggio 2003 la sig.ra Angeliki Beazoglou-Varvagiannis, domiciliata in Uebersyren (Lussemburgo), e altri 3 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni della grande periferia di Atene;
- o, in via subordinata:
- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;
- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli addotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02 (¹) e T-44/03 (²).

(¹) Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

(²) Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

- decidere sulle spese e onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia.

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi ai quelli addotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02 (¹) e T-44/03 (²).

(¹) Comunicazione in GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.

(²) Comunicazione in GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

Ricorso del sig. Grigoris Giannoutsos e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 13 maggio 2003**(Causa T-168/03)**

(2003/C 184/89)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 maggio 2003 il sig. Grigoris Giannoutsos, domiciliato in Lussemburgo, e altri 4 dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente che modifica, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il procedimento utilizzato per il calcolo delle spese annuali di viaggio verso la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni situate nella penisola del Peloponneso; o, in via subordinata:
- annullare la decisione dell'autorità gerarchica competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio precisato (1993, 1996, 1997 o altro o per il periodo durante il quale i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo), il transito marittimo per Brindisi verso i diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto a tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);
- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali viene chiesto l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali;

Ricorso di Nicole Heurtaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2003**(Causa T-172/03)**

(2003/C 184/90)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 maggio 2003 Nicole Heurtaux, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non inserire il nome della ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi al grado B2 per l'esercizio di promozione 2002, decisione che risulta dalla pubblicazione nelle comunicazioni amministrative 14 agosto 2002, n. 69-2002;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione nonché la violazione dell'art. 45 dello statuto, del principio della parità di trattamento, di aspettativa di carriera, di buona amministrazione e di buona gestione.

Ricorso del sig. Franco Cozzani contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 maggio 2003

(Causa T-174/03)

(2003/C 184/91)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 maggio 2003, il sig. Franco Cozzani, residente in Bruxelles, rappresentato dal sig. Éric Boigelot, avvocato, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità autorizzata a concludere i contratti del 14 agosto 2002, di non iscrivere il ricorrente sull'elenco dei dipendenti e degli agenti temporanei retribuiti a fronte dei crediti di ricerca giudicati i più meritevoli per una promozione/inquadramento a titolo dell'esercizio 2002, elenco pubblicato nelle Informazioni amministrative di pari data (LA — 70-2002);
- annullare, nella misura del necessario, la decisione dell'autorità autorizzata a concludere i contratti del 16 luglio 2002, di promuovere o di reinquadrare nel grado A4 i dipendenti e gli agenti temporanei retribuiti a fronte di crediti di ricerca, il cui elenco è stato pubblicato sulle informazioni amministrative di pari data (LA — 71-2002);
- annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente, la quale è stata presentata conformemente all'art. 90, n. 2 dello Statuto l'11 novembre 2002, e registrata in pari data col n. R/573/02, e diretta a sentire annullare la decisione impugnata;
- a seguito di tali annullamenti, aggiungere il nome del ricorrente sull'elenco dei più meritevoli e concedergli il beneficio di un reinquadramento nel grado A4, nell'ambito dell'esercizio di promozione del 2002;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale e lesione della sua carriera;
- condannare la convenuta alle spese, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 25, n. 2, dello Statuto, risultante da una asserita assenza di motivazione della decisione di non promuoverlo, dalla violazione degli artt. 10 e 15 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, da un errore manifesto di

valutazione e da una asserita violazione dei principi di parità di trattamento, di aspirazione alla carriera, di tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine.

Ricorso del sig. Norbert Scmitt contro Agenzia europea per la ricostruzione, presentato il 21 maggio 2003

(Causa T-175/03)

(2003/C 184/92)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 maggio 2003, il sig. Norbert Scmitt, abitante a Köllebach (Germania), rappresentato dal sig. Lothar Polanz, avvocato, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Agenzia europea per la ricostruzione.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto di licenziamento disposto dal direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione del 25 febbraio 2003;
- e, in subordine,
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente una somma pari a due anni di retribuzione, a titolo di risarcimento del pregiudizio finanziario cagionato dalla perdita del suo impiego;
- condannare l'Agenzia europea per la ricostruzione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Ricorrente nel presente procedimento si oppone alla risoluzione da parte della convenuta del contratto di lavoro a tempo indeterminato che ad essa la lega.

Sostiene, a sostegno delle sue affermazioni, che le modalità secondo le quali è stata licenziata sono in contrasto con i principi generali della funzione pubblica europea, e, in particolare della legalità, del legittimo affidamento della ordinata amministrazione e di proporzionalità. A tal proposito viene fatta menzione del fatto che il licenziamento di cui trattasi non sarebbe stato preceduto da alcun previo colloquio su iniziativa dell'autorità amministrativa.

Il ricorrente invoca altresì la violazione del dovere di motivazione.

Ricorso della Trudell Medical International contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 maggio 2003

(Causa T-176/03)

(2003/C 184/93)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua di redazione del ricorso: l'inglese)

Il 19 maggio 2003, la Trudell Medical International, London, con sede in Ontario (Canada), rappresentata dagli avv.ti Helmut Eichmann, Gerhard Barth, Ulrich Blumenroder, Christa Niklas-Falter, Maximilian Kinkeldey, Karsten Brandt, Anja Franke, Ute Stephani, Bernd Allekotte, Elvira Pfrang, Karin Lochner, Babett Ertle, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la società Fisons Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno il 17 marzo 2003, nel procedimento R 643/2002-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Trudell Medical International.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio denominativo «AEROE-CLIPSE» per determinati beni della classe 10 (richiesta n. 001098649).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Fisons Limited.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio nazionale «ECLIPSE» per determinati beni delle classi 5 e 10.

Decisione della divisione d'apposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso: Accoglimento dell'impugnazione, annullamento della decisione della divisione d'apposizione, diniego di registrazione.

Motivi di ricorso:

- erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94⁽¹⁾). Secondo la ricorrente, non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi di cui trattasi.
- erronea applicazione degli artt. 74, n. 1, e 73 del regolamento n. 40/94. Secondo la ricorrente, la Commissione di ricorso si sarebbe pronunciata su fatti ed argomenti non dedotti da alcuna delle parti ed avrebbe inoltre fondato la propria decisione su motivi in ordine ai quali le parti interessate non avrebbero avuto possibilità alcuna di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della CeWe Color AG & Co. OHG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 21 maggio 2003

(Causa T-178/03)

(2003/C 184/94)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 maggio 2003 la CeWe Color AG & Co. OHG, con sede in Oldenburg, Germania, rappresentata dall'avv. Chr. Spinting, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa dalla Terza Commissione di ricorso della convenuta in data 12 marzo 2003 (pratica R 641/2002-3);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto:

Marchio nominativo «DigiFilm» — domanda n. 2467348.

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore.

Prodotti e servizi:

Per merci e servizi della classe 9 (supporti di registrazione ecc.) e 42 (realizzazione foto ecc.).

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso:

Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore.

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) e art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 20 maggio 2003 da Gianmarco Addimando e a. contro il Parlamento europeo

(Causa T-182/03)

(2003/C 184/96)

(Lingua processuale: il francese)

Ricorso della CeWe Color & Co. OHG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 19 maggio 2003

(Causa T-179/03)

(2003/C 184/95)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 19 maggio 2003 la CeWe Color & Co. OHG, con sede in Oldenburg, Germania, rappresentata dall'avv. Chr. Spinting, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa dalla Terza Commissione di ricorso della convenuta in data 12 marzo 2003 (pratica R 638/2002-3);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto:

Marchio nominativo «DigiFilm-Maker» — domanda n. 2467017.

Il 20 maggio 2003 il sig. Gianmarco Addimando, domiciliato in Lussemburgo, e 32 altri dipendenti, rappresentati dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro il Parlamento europeo dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per la destinazione Atene;
- o in subordine:
- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti del Parlamento europeo) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;

Prodotti e servizi:

Per merci e servizi della classe 9 (supporti di registrazione ecc.) e 42 (realizzazione foto ecc.).

- decidere sulle spese e gli onorari e condannare il Parlamento al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento che modifica il metodo utilizzato per calcolare le spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02 (¹) e T-44/03 (²).

(¹) Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.

(²) Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

Ricorso della Applied Molecular Evolution Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 26 maggio 2003

(Causa T-183/03)

(2003/C 184/97)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 maggio 2003 la Applied Molecular Evolution Inc., con sede in San Diego, USA, rappresentata dall'avv. A. Deutsch, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in data 13 marzo 2003 (pratica R 108/2002-2);
- ordinare al convenuto la registrazione del marchio n. 001586510 «Applied Molecular Evolution»;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto: Applied Molecular Evolution Inc.

Marchio comunitario richiesto: Marchio nominativo «Applied Molecular Evolution» — domanda n. 001586510, per servizi della classe 42.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94 (¹).

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Metrovacesa, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 21 maggio 2003

(Causa T-184/03)

(2003/C 184/98)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 21 maggio 2003, la Metrovacesa, con sede in Madrid, rappresentata dall'avv. José Antonio Calderón Cháver, del foro di Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 marzo 2003, adottata nel procedimento R-183/2002;
- respingere interamente l'opposizione presentata nel procedimento B262.271;
- accogliere gli argomenti della ricorrente e stabilire che la divisione d'opposizione corrispondente dell'UAMI proceda alla registrazione del marchio in questione, e
- condannare l'UAMI e le parti della procedura alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

GESINAR S.L. (Cessionario: la ricorrente).

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «Gesinar» — Domanda n. 1.202.027 per prodotti delle classi 35, 36 e 41 (assistenza nella direzione degli affari, amministrazione, leasing, mediazione, valutazione, stima e promozione di ogni tipo di beni immobiliari, emissione e deposito di valori, servizi in materia di educazione e di divertimento).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAR S.L.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio figurativo «GESINMAR» (marchio prioritario n. 1.975.912), per prodotti della classe 36.	Motivi e principali argomenti Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:	Il ricorrente.
Decisione della divisione d'opposizione:	Accoglimento dell'opposizione per tutti i servizi della classe 36.	Marchio comunitario considerato:	Marchio denominativo «ENZO FUSCO» — Domanda di registrazione n. 726735, richiesta per prodotti delle classi 3, 9, 18, 24 e 25 (prodotti che sono tradizionalmente oggetto di registrazione di marchio da parte dei cosiddetti creatori del gusto e della moda).
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.	Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Antonio Fusco International S.A., Lussemburgo.
Motivi di ricorso:	Applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).	Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Marchio comunitario «ANTONIO FUSCO» (registrazione n. 654059), per prodotti sostanzialmente identici a quelli rivendicato dalla richiedente.
		Decisione della Divisione di opposizione:	Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Ricorso di Vincenzo Fusco contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 27 maggio 2003

(Causa T-185/03)

(2003/C 184/99)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 27 maggio 2003, Vincenzo Fusco, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Saguatti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Antonio Fusco International S.A.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare le impugnate decisioni della Commissione nella misura in cui conclude nel senso che i marchi Antonio Fusco ed Enzo Fusco sono marchi tra loro confondibili;
- in via subordinata, qualora il Tribunale ritenga che i marchi Antonio Fusco ed Enzo Fusco siano tra loro confondibili, precisare il Tribunale quale sia l'esatto ambito di applicazione territoriale della decisione;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che, pur trattandosi di opposizione basata su di anteriore marchio comunitario, la procedura di trasformazione non risulterà preclusa se non con riferimento al territorio per il quale, in modo esplicito, dovesse essere eventualmente riconosciuta la sussistenza di un rischio di confusione;
- condannare l'opponente/resistente alle spese, o in via subordinata, tenuto conto della delicatezza e della complessità delle questioni trattate, stabilire la compensazione delle stesse.

Decisione della Commissione di ricorso:

Motivi del ricorso:

Rigetto del ricorso.

Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da Joëlle Hivonnet contro il Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-188/03)

(2003/C 184/100)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 maggio 2003 la sig.ra Joëlle Hivonnet, domiciliata a New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti Georges Vander Sanden e Laure Levi, ha presentato un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 23 luglio 2002, che respinge la domanda della ricorrente di concederle l'indennità scolastica per sua figlia Eponine per gli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001 e che le concede l'indennità scolastica per l'anno accademico 2001-2002 solo a titolo eccezionale, in base al principio della continuità dell'educazione;

- annullare la decisione dell'APN 17 febbraio 2003, notificata il 24 febbraio 2003, di rigetto del reclamo della ricorrente datato 9 ottobre 2002;
- reintegrare la ricorrente in tutti i suoi diritti pecuniari;
- condannare il convenuto al pagamento degli interessi di mora per le somme spettanti alla ricorrente a titolo dell'indennità scolastica per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002, interessi che decorrono, per i primi due anni accademici, dal 17 giugno 2002 fino all'integrale pagamento di tali somme; per quanto attiene all'anno accademico 2001-2002, gli interessi decorrono dal 17 giugno 2002 al 13 agosto 2002 per il primo e secondo trimestre, e dall'8 marzo 2002 al 7 maggio 2002 per il terzo trimestre. I tassi di interesse di mora applicabili devono essere calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti;
- condannare il convenuto al pagamento di un euro per il danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La figlia della ricorrente è nata nel 1996 e ha iniziato a frequentare il liceo francese di Bruxelles nel settembre 1999.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 dell'allegato VII dello Statuto, la violazione dell'art. 15 dell'allegato X dello Statuto e della decisione del Consiglio 19 dicembre 1998 che contiene misure generali d'attuazione dell'allegato X dello Statuto. Essa contesta inoltre al Consiglio di aver adottato una decisione i cui motivi sono errati in fatto e in diritto. La ricorrente asserisce che, malgrado i chiari termini dalla normativa nazionale applicabile all'insegnamento seguito e le risposte fornite dal governo francese riguardo a tale normativa, il Consiglio ha considerato che l'insegnamento seguito non costituisse istruzione elementare.

La ricorrente deduce inoltre la violazione del divieto di discriminazione in quanto i bambini iscritti presso un istituto scolastico francese non sono trattati allo stesso modo di quelli iscritti presso istituti scolastici lussemburghesi, britannici o olandesi.

La ricorrente lamenta infine la violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto fondamentale di essere sentita. Sottolinea che il Consiglio non ha preso in considerazione il parere delle autorità francesi senza darne adeguate spiegazioni.

Ricorso della ASM Brescia S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 giugno 2003

(Causa T-189/03)

(2003/C 184/101)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 2 giugno 2003, la ASM Brescia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Capelli, Francesca Vitale e Massimiliano Valcada, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- nel merito, in via principale, annullare l'articolo 2 della decisione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2000 pubblicata in GU L 11 del 24.3.2003 con cui la Commissione europea ha dichiarato aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune le misure adottate dalla Repubblica italiana mediante l'art. 3 comma 70 della L 549 del 28 dicembre 1995 e l'articolo 66 comma 14 del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993 comportanti l'esenzione dall'imposta sul reddito a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. n. 142/90 dell'8 giugno 1990;
- nel merito, subordine, annullare l'art. 3 della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2000 pubblicata in GU L 77 del 24.3.2003 con cui la Commissione europea ha ordinato alla repubblica italiana di recuperare l'aiuto anche presso la ricorrente;
- condannare la Commissione europea alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, l'ex Azienda Municipalizzata di Brescia, si rivolge contro la decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (¹), che ha considerato aiuto di Stato, ed ordinato il ricupero delle somme corrispondenti, l'esenzione triennale (1997-1999) dall'imposta sul reddito, prevista dalla normativa italiana a favore delle aziende ex municipalizzate che si fossero trasformate in società per azioni a prevalente capitale pubblico.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere che:

- Nella decisione impugnata la Convenuta sembra aver condotto la sua analisi trascurando completamente le peculiarità proprie del settore dei servizi pubblici, cioè quella di assicurare alla collettività alcune prestazioni minime ritenute di fondamentale importanza.

— La decisione impugnata ignora che negli anni cui si riferisce la presente indagine, nei settori riguardanti l'erosione dei servizi pubblici erano presenti situazioni di monopolio legale o di fatto, in grado di escludere un mercato aperto alla concorrenza. Infatti, la Commissione avrebbe soltanto postulato, senza dimostrarne i presupposti, la presenza di un mercato aperto alla concorrenza. A questo riguardo, ci sarebbe d'altra parte da constatare una violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Convenuta ha ritenuta violata la concorrenza per un unico motivo: il presunto pregiudizio subito dalle imprese non beneficiarie delle misure oggetto della normativa qui considerata, nell'ipotesi in cui le stesse fossero entrate in gara con le imprese beneficiarie.

— Nella misura in cui l'indagine è stata aperta solo ed esclusivamente per il mercato dei servizi pubblici locali dove veniva postulata l'esistenza di un mercato concorrenziale, la decisione finale non poteva valutare l'incidenza delle misure su altri mercati che non sono stati oggetto della decisione di avvio del procedimento. In conclusione, non sarebbe possibile qualificare le misure di quibus come aiuti incompatibili perché le imprese avrebbero potuto, in astratto, operare su mercati diversi da quello dei servizi pubblici locali, unico veramente sottoposto all'indagine formale.

— La norma che limita la cd. «moratoria fiscale» a solo tre anni non istituisce alcun aiuto di Stato nuovo, ma si limita a modificare una disciplina fiscale applicabile ad una categoria determinata di soggetti fin dal 1925.

— Nel caso in cui il Tribunale ritenesse di essere in presenza di un aiuto di Stato, questo dovrebbe, in conformità con l'articolo 87, terzo paragrafo, lett. c) del Trattato, essere dichiarato compatibile col mercato comune in quanto le misure sono inerenti alla natura e/o struttura generale del sistema di riferimento. In effetti, una trasformazione del sistema generale dei servizi pubblici locali non poteva essere coronata di alcun successo se non si fosse assicurata alle società che dovevano trasformarsi la possibilità di prendere gradatamente conoscenza dei meccanismi che regolano il diritto privato.

Nel suo ricorso l'attrice fa anche valere la violazione dell'articolo 86, secondo paragrafo, del Trattato, in quanto la decisione ha considerato che questa disposizione non poteva essere applicata alle misure in esame.

(¹) Decisione n. 2003/193/CE, relativa all'aiuto alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21).

**Ricorso presentato il 23 maggio 2003 da Sanni Olsen
contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-190/03)

(2003/C 184/102)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 maggio 2003 la sig.ra Sanni Olsen, domiciliata a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 19 aprile 2002 con cui si nega alla ricorrente l'indennità di dislocazione a partire dalla sua entrata in servizio il 3 marzo 2002;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, dipendente di grado A presso la convenuta, contesta la decisione della Commissione di non accordarle l'indennità di dislocazione per il fatto di aver lavorato a Bruxelles a partire dal 15 giugno 1995. In effetti, a partire da quella data la ricorrente ha abitato ed esercitato le proprie principali attività professionali in Belgio quale conferenziera «freelance» per conto del DG «Educazione e Cultura» della Commissione e quale rappresentante a Bruxelles della città di Odense (ODENSE KOMMUNE — Danimarca).

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto. Essa sostiene in proposito che:

- che la condizione di conferenziera «freelance», caratterizzata da un vincolo giuridico diretto tra la ricorrente e l'istituzione, corrisponde alla situazione risultante da servizi effettuati per un'organizzazione internazionale;
- per effetto dell'autonomia di cui godono, le città danesi possono aprire rappresentanze all'estero e, di conseguenza, l'attività professionale esercitata dalla ricorrente in quanto rappresentante della città di Odense deve essere considerata come «servizi effettuati per un altro Stato», ovvero il Regno di Danimarca.

Ricorso presentato il 26 maggio 2003 da Alexandre Tilgenkamp contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-191/03)

(2003/C 184/103)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 maggio 2003 il sig. Alexandre Tilgenkamp, domiciliato a Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. Éric Boigelot, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 24 luglio 2002 di pubblicare l'avviso di posto vacante COM/125/02 per il posto di Vicedirettore generale del DG AGRI;
- annullare la decisione dell'APN 19 novembre 2002 di nominare un altro candidato per tale posto vacante;
- annullare la decisione dell'APN 27 novembre 2002 di non accogliere la candidatura del ricorrente per il detto posto;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo provvisorio, la somma di un euro su un importo da determinare, a titolo di risarcimento dei danni morali e una somma valutata secondo equità, a titolo di risarcimento dei danni morali e del pregiudizio per la carriera, pari a metà della somma per il danno materiale che sarà in seguito stabilita;
- condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa contesta tanto il rigetto della sua candidatura al posto di Vicedirettore generale del DG AGRI (avviso di posto vacante COM/125/02), quanto la nomina di un altro candidato a tale posto.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1, dello Statuto, e delle regole di condotta adottate il 18 settembre 1999 per la nomina alle funzioni di grado A1 e A2, l'irregolarità del procedimento di nomina, la sussistenza nella fattispecie di uno svilimento di potere, nonché l'inosservanza dei principi generali del diritto, quali il principio di legalità (mancato rispetto dell'avviso di posto vacante) e quello della tutela dell'affidamento legittimo.

Egli sostiene, in particolare, che la nomina del candidato alla fine prescelto, che era già stato oggetto di una precedente nomina, era predefinita e che tutto ha concorso a far sì che egli fosse nuovamente nominato, ivi compresa la pubblicazione di un avviso di posto vacante particolarmente snellito dei suoi elementi essenziali, vale a dire appunto di quelli che hanno indotto il Tribunale ad annullare la precedente nomina dello stesso candidato al medesimo posto⁽¹⁾. Indizi obiettivi, pertinenti e concordanti farebbero pertanto apparire che gli atti

controversi sarebbero stati adottati per raggiungere uno scopo diverso da quello di eseguire in buona fede la sentenza 9 luglio 2002.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale 9 luglio 2002, causa T-158/01, A. Tilgenkamp/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Ricorso della Atlantean Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 giugno 2003

(Causa T-192/03)

(2003/C 184/104)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 giugno 2003 la Atlantean Limited, Donegal, Irlanda, rappresentata dai sigg. A. Hussey, Solicitor, G. Hogen, Senior Counsel, e E. Regan, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, nella parte in cui respinge la richiesta inoltrata dall'Irlanda, con riferimento al peschereccio MFV Atlantean, di aumentare gli obiettivi di capacità dei «POP IV» per ragioni di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, come disposto dall'allegato II di tale decisione.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha sostituito il proprio peschereccio con uno nuovo, il MFV Atlantean. Questo peschereccio è stato ordinato nel 1997 e consegnato nel 1999. Esso era caratterizzato da miglioramenti quanto alla sicurezza che hanno dato luogo a un aumento della capacità di stazza lorda. La ricorrente ha fatto riferimento, sotto questo profilo, all'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CEE⁽¹⁾ relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitaria, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento. Tale articolo dispone che gli aumenti di capacità risultanti unicamente da miglioramenti della sicurezza giustificano, caso per caso, un identico aumento degli obiettivi dei segmenti di flotta, allorché questi non aumentano lo sforzo di pesca dei pescherecci in questione.

La richiesta di un aumento della capacità della ricorrente, presentata dall'Irlanda alla Commissione europea, è stata respinta con la decisione impugnata.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di fatto. Secondo la ricorrente, l'aumento di capacità è conforme alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CEE ed è pertanto ammissibile.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato il principio di certezza del diritto, il legittimo affidamento della ricorrente nonché il principio di non retroattività. Secondo la ricorrente, la Commissione ha applicato criteri che non erano in vigore all'epoca in cui era stato ordinato il peschereccio sostitutivo, o all'epoca in cui la richiesta di aumento della capacità è stata presentata alla Commissione.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione aveva preso in considerazione la natura delle richieste di aumento prima di adottare i detti criteri e applicato criteri discriminatori nei suoi confronti. La ricorrente sostiene che l'eccezione disposta per le imbarcazioni perdute in mare e che consente un aumento di stazza per quanto riguarda queste nuove imbarcazioni costituisce una discriminazione ingiustificata.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, ha omesso di motivare adeguatamente e ha lesso i diritti di difesa della ricorrente.

(¹) GU L 175, pag. 27.

- condannare la Commissione a pagare al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno subito;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione in quanto nel decidere la notazione del ricorrente per il periodo 1999-2001, il notatore d'appello non ha indicato le ragioni per le quali non ha tenuto conto del parere delle persone consultate né delle difficili condizioni di lavoro. Neppure ha giustificato le ragioni precise per le quali le sue valutazioni d'ordine generale erano meno favorevoli di quelle che comparivano nel rapporto informativo compilato prima che fosse adito il Comitato paritetico per i rapporti informativi.

Il ricorrente deduce inoltre il danno morale subito a causa della tardiva compilazione del suo rapporto informativo.

Ricorso de Il Ponte Finanziaria S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 30 maggio 2003

(Causa T-194/03)

(2003/C 184/106)

(Lingua processuale: l'italiano)

Ricorso presentato il 20 maggio 2003 da Giuseppe Piro contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-193/03)

(2003/C 184/105)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 maggio 2003 il sig. Giuseppe Piro, domiciliato a Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione che fissa il rapporto informativo definitivo 1997-1999;

Il 30 maggio 2003, la Il Ponte Finanziaria S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Pier Luigi Roncaglia, dall'Avv. Angelica Torrigiani Malaspina e dall'Avv. Maria Boletto, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Marine Enterprise Projects Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi S.r.l.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI) del 17 marzo 2003 nel procedimento R 1015/2001-4;
- ordinare all'UAMI di rifiutare la domanda di marchio comunitario n. 940007 BAINBRIDGE (figurativo);
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:

Marine Enterprise Projects Soc. Unipersonale di Alberto Fiorenzi S.r.l.

Marchio comunitario considerato:

Marchio figurativo «BAINBRIDGE» — Domanda di registrazione n. 940007, richiesta per prodotto nelle classi 18 (cuoio e sue imitazioni, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria).

Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

La ricorrente.

Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

Marchi italiani figurativi «BRIDGE» (reg. n. 370836 e 704338) per prodotti della classe 25, figurativo «OLD BRIDGE» (reg. n. 606709) per prodotti della classe 25, figurativo «THE BRIDGE BASKET» (reg. n. 593651), per prodotti delle classi 18 e 25, denominativo «THE BRIDGE» (reg. n. 642952), per prodotti della classe 25, tridimensionali «THE BRIDGE» (reg. n. 704372 e n. 633349) per prodotti delle classi 18 e 25, denominativo «FOOTBRIDGE» (reg. n. 710102), per prodotti delle classi 18 e 25, figurativo «THE BRIDGE WAYFARER» (reg. n. 721569), per prodotti delle classi 18 e 25, denominativo «OVER THE BRIDGE» (reg. n. 630763), per prodotti delle classi 18 e 25, e denominativo «THE BRIDGE» (reg. n. 642953), per prodotti della classe 18.

Decisione della Divisione di Opposizione:

Rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFFCI) contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 3 giugno 2003

(Causa T-196/03)

(2003/C 184/107)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 giugno 2003 la European Federation for Cosmetic Ingredients (EFFCI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti K. Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato o, in subordine, riunire le questioni sulla ricevibilità all'esame della fondatezza;
- annullare parzialmente l'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE (¹), che modifica la direttiva 76/768/CEE (²) del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, in modo da abrogare il nuovo art. 4 bis, nn. 2 e 2.1, l'art. 4 ter e il nuovo comma aggiunto all'art. 6, n. 3, della direttiva 76/768/CEE;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un gruppo d'interesse economico europeo che rappresenta i produttori europei di ingredienti cosmetici. Le disposizioni della direttiva 2003/15/CE da essa impugnate riguardano il divieto di sperimentazione animale su prodotti chimici utilizzati come ingredienti nei cosmetici e il divieto di ogni tipo di impiego nei prodotti alimentari di determinate sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

A sostegno della sua domanda di annullamento delle disposizioni relative al divieto di sperimentazione animale, la ricorrente adduce i seguenti motivi:

- Presunta violazione di requisiti di forma sostanziali. La ricorrente sostiene che la misura controversa poggia su un fondamento giuridico erroneo. Secondo la ricorrente, sebbene sia basata sull'art. 95 del Trattato CE, non è volta ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci o le distorsioni della concorrenza. Inoltre, la ricorrente denuncia un presunto svilimento di potere, in quanto la misura controversa, a suo avviso, è diretta a promuovere il benessere degli animali, che non rientra tra gli scopi del mercato interno della Comunità. Infine, la ricorrente afferma che la misura controversa non contiene una motivazione sufficiente e regolamentare.

- Presunta violazione del Trattato CE e del diritto comunitario derivato, in quanto la misura controversa in realtà viola l'art. 95 CE, n. 3, e la direttiva 76/768/CEE, ai sensi dei quali le misure di armonizzazione comunitarie devono basarsi su un «livello di protezione elevato» della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori.
- La ricorrente denuncia altresì un manifesto errore di valutazione, in quanto la misura controversa non prenderebbe in considerazione le valutazioni scientifiche degli organi consultivi della Comunità.

A sostegno della sua domanda di annullamento delle disposizioni relative al divieto di impiego di sostanze cancerogene e simili, al ricorrente adduce i seguenti motivi:

- Presunto errore manifesto di valutazione e incompatibilità con la direttiva 76/768/CEE. Secondo la ricorrente, la misura controversa non sarebbe compatibile con l'impostazione basata sul rischio della detta direttiva.
- Presunta violazione di forme sostanziali, in quanto il divieto avrebbe dovuto essere subordinato alla previa consultazione e al parere positivo del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva 76/768/CEE.
- Presunta violazione dell'art. 95, n. 3, del Trattato CE e delle norme adottate per la sua applicazione.

Inoltre, il ricorrente sostiene che le disposizioni controverse sono in contrasto con principi di diritto comunitario di rango superiore, in particolare il principio di proporzionalità, il principio della certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento, il principio di precauzione, il principio di coerenza, il principio della parità di trattamento e l'obbligo di prendere in considerazione la ponderazione degli interessi.

(¹) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

(²) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Isabella Perego, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione della Commissione europea, contenuta nella lettera del 19 marzo 2003 del Direttore P. B. Knudsen, Direzione A — Ufficio di cooperazione EuropeAid, D(2003) D/8511, «Proras exclusion from participation in a TACIS procurement procedure»
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per aver adottato la menzionata decisione
- risarcire i danni sofferti dalla Ricorrente per effetto di tale decisione e quantificati in Euro 1 177 638,24 e ordinare, quale ulteriore forma di risarcimento, la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società Proras S.r.l. Engineering and Contracting (di seguito «Proras» o la «Ricorrente») si rivolge contro la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 19 marzo 2003 del Direttore P. B. Knudsen, Direzione A — Ufficio di cooperazione EuropeAid, D(2003) D/8511, «Proras exclusion from participation in a TACIS procurement procedure», con la quale le è stata inflitta, sulla base del combinato disposto degli articoli 93, lett. c) ed f), e 96 del Regolamento 1605/2002 (¹), una sanzione consistente nell'esclusione per la durata di due anni dagli appalti aggiudicati nell'ambito delle azioni esterne finanziate dalla Commissione nel quadro del programma TACIS, nonché, ai sensi degli articoli 235 e 288 CE, il risarcimento dei danni sofferti a seguito di tale decisione. Questa decisione sarebbe stata presa in seguito ad alcune irregolarità, contestate, tra l'altro, dalla ricorrente che, secondo la convenuta, sarebbero state commesse nella procedura di gara SCR — E/110983/D/S/NI, bandita dall'unità direzionale del «Programma de apoyo al Sector Educativo en Nicaragua» e finanziato nel quadro del programma «ALA».

A sostegno del proprio ricorso in annullamento, Proras solleva quattro motivi. In primo luogo, la Ricorrente rileva che i servizi di EuropeAid, valendosi quale base giuridica della decisione impugnata di una normativa — i.e. il Regolamento 1605/2002 — non ancora entrata in vigore al momento delle presunte irregolarità ad essa addebitate, hanno posto in essere una violazione dei principi di irretroattività, legalità delle pene e di legittimo affidamento. Sotto il profilo procedurale, la Ricorrente contesta ai menzionati servizi di non aver provveduto a informarla delle iniziative di natura sanzionatoria che essi intendevano adottare nei suoi confronti, né, tanto meno,

Ricorso della Proras S.r.l. Engineering and Contracting contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 30 maggio 2003

(Causa T-197/03)

(2003/C 184/108)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 30 maggio 2003, la Proras S.r.l. Engineering and Contracting, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti, Alessandro Maria Lerro, Marco Simone Mariani, Paolo Ziotti e

di averle dato la possibilità di essere sentita in tale contesto, e ciò in violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione. Nel merito, la Ricorrente fa valere, da un lato, l'erronea riconduzione delle irregolarità contestate alle lett. c) e f) dell'art. 93 del Regolamento 1605/2002, dall'altro, la violazione dell'art. 96 del richiamato regolamento e del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Con riferimento a tali ultime contestazioni, la Ricorrente rileva altresì un difetto di motivazione della decisione impugnata.

In tale prospettiva, la Ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima determinazione contenuta nella decisione impugnata, danno che si è tradotto non solo in un pregiudizio di natura meramente economica, ma anche in una lesione dell'immagine e della reputazione della società.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 giugno 2003 dalla Alecansan, S.L., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

(Causa T-202/03)

(2003/C 184/109)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 2 giugno 2003 la Alecansan, S.L., con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti María Baylos Morales, Pedro Merino Baylos e Jesús Arribas García, del foro di Madrid, ha presentato un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 marzo 2003, nel procedimento R 711/2002-1;
- annullare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 17 giugno 2002;
- dichiarare che il marchio richiesto e il marchio prioritario della ricorrente sono incompatibili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario;
- negare la registrazione del marchio comunitario «COMP USA», n. 849.497 per le classi 9 e 37, e
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, al pari dell'interveniente, qualora anche quest'ultima si costituisca nel presente procedimento di annullamento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario: CompUSA Management Company

Marchio comunitario oggetto della domanda:

Marchio figurativo «COMP USA» — domanda n. 2.133.202 per prodotti delle classi 9 e 37 (elementi di informatica)

Titolare del marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione:

Ricorrente

Marchio o segno che si oppone:

Marchio inglese figurativo «COMP USA», per prodotti della classe 39 (trasporti)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Nicolas Georgopoulos e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-205/03)

(2003/C 184/110)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 giugno 2003 il sig. Nicolas Georgopoulos, domiciliato a Bruxelles, e 4 altri dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni situate nella penisola del Peloponneso; o in subordine:

- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02⁽¹⁾ e T-44/03⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione nella GU C 247 del 12.10.2002, pag. 17.
⁽²⁾ Comunicazione nella GU C 101 del 26.4.2003, pag. 40.

Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per la destinazione Atene;

o in subordine:

- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per calcolare le spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02⁽¹⁾ e T-44/03⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.
⁽²⁾ Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Panayotis Adamopoulos e a contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-206/03)

(2003/C 184/111)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 giugno 2003 il sig. Panayotis Adamopoulos, domiciliato a Bruxelles, e 118 altri dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle

Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Athanassios Ramnos contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-207/03)

(2003/C 184/112)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 giugno 2003 il sig. Athanassios Ramnos, domiciliato a Uccle (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui il ricorrente era dipendente della Commissione delle Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per la destinazione Atene;
- o in subordine:
- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui il ricorrente era dipendente della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione del ricorrente che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente al ricorrente gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa chiede l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02 (¹) e T-44/03 (²).

(¹) Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.

(²) Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per le destinazioni Atene e Pireo;
- o in subordine:
- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02 (¹) e T-44/03 (²).

(¹) Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.

(²) Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

L'11 giugno 2003 la sig.ra Stavroula Gogos-Skarpatzi, domiciliata a Waterloo (Belgio) e 11 altri dipendenti, rappresentati

(Causa T-208/03)

(2003/C 184/113)

(Lingua processuale: il francese)

Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Nikolaos Andrikakis e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-209/03)

(2003/C 184/114)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 giugno 2003 il sig. Nikolaos Andrikakis, domiciliato a Bruxelles, e 9 altri dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per la periferia di Atene;
 - o in subordine:
- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per calcolare le spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02⁽¹⁾ e T-44/03⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

Ricorso presentato l'11 giugno 2003 da Konstantinos Athanassopoulos e altri contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-210/03)

(2003/C 184/115)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 giugno 2003 il sig. Konstantinos Athanassopoulos, domiciliato a Kraainem (Belgio), e 4 altri dipendenti, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) il metodo usato per calcolare le spese annuali di viaggio a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per la destinazione Atene;
 - o in subordine:
- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, a partire da un anno non meglio specificato (1993, 1996, 1997 o altro e per il periodo in cui i ricorrenti erano dipendenti della Commissione delle Comunità europee) la tratta marittima da Brindisi a diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patrasso) sulla base di un biglietto tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seat);
- annullare tutti i prospetti di retribuzione dei ricorrenti che danno esecuzione alle decisioni delle quali si chiede l'annullamento;
- rimborsare integralmente ai ricorrenti gli importi non percepiti per effetto dell'esecuzione delle decisioni delle quali si chiede l'annullamento, maggiorati degli interessi legali;
- decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuali a destinazione della Grecia.

I motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso sono analoghi a quelli dedotti dai ricorrenti nelle cause T-221/02⁽¹⁾ e T-44/03⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione nella GU C 247, del 12 ottobre 2002, pag. 17.

⁽²⁾ Comunicazione nella GU C 101 del 26 aprile 2003, pag. 40.

Cancellazione dal ruolo della causa T-22/00⁽¹⁾

(2003/C 184/116)

(*Lingua processuale: l'italiano*)

Con ordinanza 23 maggio 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-22/00: Enrico Sabbioni contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 122 del 29.4.00.

Cancellazione dal ruolo della causa T-377/02⁽¹⁾

(2003/C 184/117)

(*Lingua processuale: il francese*)

Con ordinanza 15 maggio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-377/02: P contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 44 del 22.2.03.

Cancellazione dal ruolo della causa T-92/03⁽¹⁾

(2003/C 184/118)

(*Lingua processuale: il francese*)

Con ordinanza 12 maggio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-92/03: Luis Escobar Guerrero contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.5.03.

III

(Informazioni)

(2003/C 184/119)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 171 del 19.7.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 158 del 5.7.2003

GU C 146 del 21.6.2003

GU C 135 del 7.6.2003

GU C 124 del 24.5.2003

GU C 112 del 10.5.2003

GU C 101 del 26.4.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>